

## La cura pastorale extraparrocchiale\*

Il tema si inquadra all'interno dell'incontro dedicato alla parrocchia, nell'ambito del quale si è voluto destinare una relazione a tutte quelle forme di cura pastorale che si sganciano dal territorio "parrocchiale", allo scopo di ragionare sull'identità di queste forme e sul loro rapporto con la cura pastorale territoriale. Articolerò il mio studio in tre parti. Nella prima, a modo di premessa, esaminerò i postulati giuridici che, a mio avviso, stanno alla base dell'organizzazione pastorale della Chiesa: in particolare, alcuni diritti dei fedeli nei confronti dei Pastori ed alcuni principi, quali quello dell'uguaglianza o della libertà dei battezzati. Nella seconda, di carattere descrittivo, passerò in rassegna le diverse circostanze che reclamano o consigliano un'attenzione pastorale peculiare, diversa da quella offerta dalla parrocchia territoriale, e segnalerò le soluzioni pastorali previste dalla legislazione vigente e attuate nella prassi della Chiesa. Infine, la terza parte sarà dedicata ad analizzare come si rapporta questo tipo di azione pastorale, e di enti ecclesiastici ad essa dedicati, con la parrocchia territoriale, facendo tesoro di quanto rilevato nella prima parte.

### 1. Profili giuridici della cura pastorale

#### a) Il diritto fondamentale a ricevere i beni salvifici

Manifestazione principale del disegno salvifico di Dio, «il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e arrivino alla conoscenza della verità» (1 Tm 2, 4), è la fondazione della Chiesa, alla quale Cristo ha consegnato i beni salvifici – la Parola e i sacramenti –, affinché tutti gli uomini possano attingere alla fonte della salvezza. Cristo, nel dare il comando «andate e predicate il Vangelo a tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo» (Mt 28, 19), ha costituito gli apostoli e i loro successori in amministratori dei beni della Chiesa, creando la funzione pastorale quale elemento essenziale e strutturante del popolo di Dio. Senza voler entrare nella questione relativa alla fondazione del diritto canonico, ritengo che in questo comando è già possibile rinvenire la giuridicità della Chiesa, senza scapito della dimensione giuridica insita anche nei rapporti esistenti tra i fedeli in quanto tali<sup>1</sup>. In effetti, poiché i beni salvifici sono destinati a tutti gli uomini, e i Pastori altro non sono che coloro che hanno ricevuto il comando di amministrare quei tesori, la funzione pastorale, sotto il profilo giuridico, si presenta come un diritto di tutti gli uomini,

---

\* Pubblicato in *La parrocchia*, Quaderni della Mendola, 13, a cura del Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico, Milano 2005, pp. 245-281.

<sup>1</sup> Come è noto, Klaus Mörsdorf cercò di fondare il diritto canonico proprio sulla Parola e i sacramenti, quali elementi strutturali della Chiesa; in particolare sarebbe definitivo il carattere vincolante della Parola (cf. K. MÖRSDORF, *Schriften zum Kanonischen Recht*, a cura di W. Aymans-K. Th. Geringer, H. Schmitz, Paderborn-München-Wien-Zürich 1989, specie 3-67). Una sintesi del pensiero del canonista tedesco si può vedere in A. CATTANEO, *Questioni fondamentali della canonistica nel pensiero di Klaus Mörsdorf*, Pamplona 1986, 43-76. Da parte sua, Javier Hervada ha visto nei sacramenti l'essenziale giuridicità della Chiesa, in quanto questi mezzi salvifici sarebbero appunto *res iustae*: cf. J. HERVADA *Las raíces sacramentales del Derecho Canónico*, in AA. VV., *Estudios de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico en homenaje del profesor Maldonado*, Madrid 1983, 245-269. Ha sviluppato l'idea di fondare la giuridicità della Chiesa sul fatto che i suoi elementi primari strutturali — la Parola e i sacramenti — sono *res iustae* C.J. ERRÁZURIZ M., *Il diritto e la giustizia nella Chiesa. Per una teoria fondamentale del diritto canonico*, Milano 2000. Per un'esposizione sintetica di questo modo di fondare il diritto canonico in raffronto con altre teorie, cf. J.P. SCHOUPPE, *La dimensione giuridica dei beni salvifici della Parola di Dio e dei sacramenti*, in *Il concetto di diritto canonico. Storia e prospettive*, a cura di C.J. Errázuriz M. e L. Navarro, Milano 2000, 115-162. Una visione di insieme della panoramica canonistica del secolo XX in materia di fondazione del diritto si può vedere in C. REDAELLI, *Il concetto di diritto della Chiesa nella riflessione canonistica tra Concilio e Codice*, Milano 1991.

e in particolare dei fedeli, a cui corrisponde il dovere di giustizia dei Pastori ad esercitarla<sup>2</sup>. Premetto che in questo lavoro utilizzo il termine “pastorale” in senso stretto, facendo cioè riferimento all’attività propria ed esclusiva dei ministri sacri istituiti per svolgere l’ufficio di Cristo Pastore mediante i *tria munera*.

Da questa prospettiva, il rapporto fondamentale esistente tra i fedeli e i sacri Pastori, anziché di sudditanza dei primi rispetto ai secondi, come è stato spesso proposto nel passato, si presenta come una relazione giuridica in cui i fedeli sono i creditori e i Pastori i debitori. Mi sembra, infatti, che il diritto fondamentale dei fedeli proclamato al can. 213 – «ius est christifidelibus ut ex spiritualibus Ecclesiae bonis, praesertim ex verbo Dei et sacramentis, adiumenta a sacris Pastoribus accipiant» – sia il fulcro del settore del diritto ecclesiale qui considerato.

Il citato canone proviene pressoché letteralmente dal n. 37 della *Lumen Gentium*. Il tema va visto, a mio parere, alla luce della chiamata universale alla santità, proclamata al capitolo V dello stesso documento conciliare: se i fedeli, come afferma il can. 210, devono sforzarsi di condurre una vita santa, è giocoforza che i Pastori dovranno fornire loro i sussidi spirituali necessari a tale scopo<sup>3</sup>. Da questa prospettiva si deve osservare la leggera variante tra il tenore letterale della *Lumen Gentium*, n. 37 e quello del codice: nel testo conciliare si esplicitava che i fedeli hanno il diritto di ricevere i beni spirituali della Chiesa «abundanter»<sup>4</sup>. E’ stata lamentata in dottrina l’omissione di questo avverbio, giacché non si tratta di una parola meramente retorica<sup>5</sup>. Ad ogni modo, proprio perché il termine «abundanter» ha una carica contenutistica importante, il testo conciliare conserva un chiaro valore interpretativo<sup>6</sup>, volendo essere il codice «veluti magnus nisus transferendi in sermonem *canonicum* hanc ipsam doctrinam, ecclesiologiam scilicet conciliarem»<sup>7</sup>, e ciò non solo per l’autorità di un’indicazione positiva espressa dall’ultimo Concilio ecumenico, ma soprattutto perché risponde alla natura della Chiesa, come ha insegnato appunto lo stesso Concilio. In effetti, se si parte dal fatto che, come ricorda la *Lumen Gentium*, «omnes christifideles cuiuscumque status vel ordinis ad vitae christianae plenitudinem et caritatis perfectionem vocari», il fedele dovrà attingere ai mezzi salvifici dai sacri Pastori amministrati, non solo in ordine alla “salvezza”, nel senso minimale dell’espressione, ma in vista del raggiungimento della perfezione della carità, il che implica da parte dei Pastori il dovere di amministrare *abundanter* i beni spirituali e di impostare l’organizzazione del ministero pastorale in modo da fornire abbondantemente, nella misura del possibile, gli opportuni ausili a tutti i fedeli; anzi, poiché la funzione pastorale è stata istituita in favore di tutti gli uomini, anche i non battezzati hanno il diritto di conoscere il Vangelo e di ricevere, se *rite dispositi*, il battesimo, con il corrispondente dovere della Gerarchia di organizzarsi in modo da sovvenire a questa esigenza.

Il fatto che il servizio pastorale si presenti principalmente come un dovere dei Pastori nulla toglie, ovviamente, alla potestà di cui essi godono. Al contrario, il compito di custodire i beni salvifici e di amministrarli abbondantemente al popolo di Dio è una partecipazione nei *tria munera*

---

<sup>2</sup> In seguito mi concentrerò sui diritti che i fedeli hanno nei confronti dei sacri Pastori in forza del battesimo, ma ciò non significa dimenticare il diritto che tutti gli uomini hanno di ricevere dalla Chiesa l’annuncio del Vangelo. E’ significativo in questo senso il disposto del can. 383, § 4, che esorta il vescovo diocesano a considerare come affidati a lui i non battezzati.

<sup>3</sup> Cf. J.L. GUTIÉRREZ, *La llamada universal a la santidad en el estatuto jurídico del fiel cristiano*, in IC 42 (2002) 491-512.

<sup>4</sup> «Laici, sicut omnes christifideles, ius habent ex spiritualibus Ecclesiae bonis, verbi Dei praesertim et sacramentorum adiumenta a sacris Pastoribus abundanter accipiendi» (LG 37).

<sup>5</sup> Cf. G. FELICIANI, *Obblighi e diritti di tutti i fedeli cristiani*, in *Il Codice del Vaticano II. Il fedele cristiano*, Bologna 1989, 89-90.

<sup>6</sup> Cf. J. HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, Milano 1989, 111 e 112.

<sup>7</sup> GIOVANNI PAOLO II, cost. ap. *Sacrae disciplinae leges*, del 25 gennaio 1983.

*Christi*, che comporta a sua volta la partecipazione nella potestà di Cristo, cioè la *potestas sacra*, potestà che si presenta come essenzialmente ministeriale, poiché essa altro non è che la potenza – nel senso metafisico di capacità – di svolgere la funzione ricevuta (LG 18).

Indipendentemente dalla questione circa il rapporto tra la *sacra potestas* e la *potestas regiminis* o di giurisdizione, va sottolineato che anche questa ha un carattere ministeriale (del resto in tutte le società umane la funzione di governo ha la sua ragion d'essere nella funzione di servizio sociale). Occorre effettivamente superare una visione distorta della potestà giuridica nella Chiesa, come se essa fosse una potestà di dominio, alla stregua dell'insieme di facoltà di cui gode il titolare di un diritto reale. La potestà di giurisdizione consiste, invece, nella capacità di svolgere la funzione di comando nella società ecclesiale, cioè la potestà di adempiere il ruolo di dirigere la vita della comunità stabilendo l'ordine che essa deve seguire (funzione legislativa), di giudicare i casi dubbi, di decidere il modo di amministrare i beni ai membri della comunità, ecc. Tale capacità è una potestà giuridica perché, essendo la funzione di comando necessaria per la vita di una società, vi è allora l'obbligo di giustizia di obbedire il comando posto rettamente da colui che ne è competente. In altre parole, la potestà di giurisdizione è la capacità di vincolare giuridicamente, cioè con un obbligo di giustizia, mediante i propri comandi i membri della società ecclesiale. La peculiarità – rispetto alla società civile – della potestà di governo della Chiesa risiede nel fatto di essere stata costituita direttamente da Dio, il che non significa, come è stato inteso in epoche passate, che i titolari di tale potestà siano superiori agli altri fedeli sul piano ontologico, dove vige invece il principio di uguaglianza, ma che hanno una funzione pubblica da svolgere in favore della comunità<sup>8</sup>. La potestà giuridica di governare non è, insomma, una prerogativa personale del suo titolare, ma è una funzione ministeriale, che si svolge in favore della comunità. Del resto, è proprio tale finalità ministeriale della potestà a delimitarne intrinsecamente il contenuto.

Ad un livello fondamentale e astratto possiamo, dunque, parlare, in base alla costituzione della Chiesa voluta da Cristo, del diritto, appunto, “fondamentale” dei fedeli di ricevere i beni salvifici dai Pastori e del correlativo dovere della Gerarchia di organizzare, con la potestà giuridica che le spetta, la loro amministrazione. Da quest'ottica, l'esercizio della potestà di regime in ordine alla definizione dell'organizzazione pastorale può essere visto come l'adempimento dell'obbligo di soddisfare il diritto fondamentale dei fedeli di cui al can. 213. A questo livello fondamentale, però, non è facile reclamare delle prestazioni pastorali, a meno che si tratti di situazioni limite in cui palesemente viene trascurato il diritto fondamentale di ricevere i beni salvifici. Infatti, per affermare l'esistenza di un diritto concreto, esigibile giuridicamente, è necessaria l'esistenza di un titolo che consenta l'individuazione di una relazione giuridica in cui venga identificato anche il debitore di tale diritto, non essendo sufficiente il riferimento ai “Pastori” in generale. La concretizzazione dei rapporti tra i singoli Pastori con i singoli fedeli avviene mediante lo sviluppo dell'organizzazione pastorale, la quale è determinata in parte dalla stessa costituzione della Chiesa e ulteriormente precisata dai provvedimenti presi dalle autorità competenti. In altre parole, l'esercizio del diritto di cui al can. 213 e la sua eventuale rivendicazione avverranno di norma dentro l'organizzazione pastorale già esistente, la quale viene delimitata non dagli stessi fedeli (il diritto di *ricevere* i mezzi salvifici non comprende la capacità di dettare come si debba *organizzare* la loro amministrazione), ma dalla Gerarchia in forza della *potestas regiminis*, la quale realizza così un servizio al popolo di Dio<sup>9</sup>.

---

<sup>8</sup> E' molto significativo della mentalità che tende ad attribuire uno “status” sociale all'interno della Chiesa per il fatto di svolgere una determinata funzione il celebre passo del decreto di Graziano (che il Maestro fa risalire a san Girolamo) in cui si afferma «duo sunt genera christianorum» (C 12 q.1 c.7). Per uno studio sulla dottrina circa la divisione della Chiesa in strati sociali a seconda della funzione svolta e sulla necessità di affermare il principio di uguaglianza fondamentale dei fedeli, vedi J. FORNÉS, *La noción de “status” en el derecho canónico*, Pamplona 1975.

<sup>9</sup> E' illuminante al riguardo la giurisprudenza della Segnatura Apostolica a favore della potestà dell'autorità competente per sopprimere parrocchie contro la rivendicazione di alcuni fedeli. F. DANEELS (*Soppressione, unione di*

*b) I principi costituzionali dell'organizzazione pastorale*

L'organizzazione pastorale della Chiesa universale si presenta innanzitutto in maniera decentralizzata dal momento che la Chiesa universale esiste nelle Chiese particolari e a partire da esse, le quali sono affidate alla cura pastorale di un vescovo (LG 23). Ne segue che il rapporto tra il fedele e i Pastori viene determinato innanzitutto dalla presenza dei vescovi delle singole chiese particolari, senza mai dimenticare, però, le conseguenze che in materia di servizi pastorali ha la dimensione universale della Chiesa, la quale porta con sé il fatto che l'appartenenza ad una Chiesa particolare non sia, per la natura propria della Chiesa quale *communio ecclesiarum*, qualcosa di esclusivo né di escludente. Fra le manifestazioni della dimensione universale della Chiesa riguardo alla funzione pastorale si può utilmente menzionare l'apertura di qualsiasi Chiesa particolare a tutti i fedeli (è significativa al riguardo la redazione del can. 383, § 1, che considera fedeli affidati al vescovo tanto quelli che abitano nel territorio diocesano quanto quelli che vi si trovano temporaneamente), nonché la *sollicitudo omnium ecclesiarum* propria di ogni vescovo, che si traduce non solo nella partecipazione in attività riguardanti direttamente la Chiesa universale, ma anche nella collaborazione che i vescovi possono prestare in beneficio di più chiese particolari. In questo senso è importante ricordare come il decreto conciliare *Christus Dominus* abbia menzionato la possibilità e la convenienza che alcuni vescovi possano ricevere come incarico pastorale il cooperare al bene di più diocesi<sup>10</sup>.

Inoltre, va considerato che la funzione ministeriale episcopale «subordinato gradu, Presbyteris traditum est, ut in Ordine presbyteratus constituti, ad rite explendam missionem apostolicam a Christo concreditam, Ordinis episcopalis essent cooperatores» (PO 2). All'interno quindi dell'ambito pastorale affidato ad un vescovo v'è un assetto pastorale – nella maggior parte delineato dalla legislazione universale – articolato in base alla presenza dei presbiteri quali collaboratori del vescovo, fermo restando il rapporto diretto che intercorre tra il vescovo e i fedeli a lui affidati.

A partire da questi ed altri dati elementari della struttura della Chiesa, spetta alla Gerarchia autorganizzarsi, con la potestà di giurisdizione che le è propria, per provvedere all'effettiva elargizione dei beni spirituali. L'intreccio tra la struttura di origine divina e le successive delimitazioni storiche costituisce una delle questioni più delicate, in quanto talvolta non è facile tracciare la linea di frontiera tra ciò che è immutabile per il fatto di appartenere al diritto divino e ciò che dipende dalla volontà degli uomini. Ad ogni modo, è chiaro che deve rimanere fermo il principio generale del rispetto assoluto della volontà fondazionale di Cristo. Ebbene, come non è possibile portare la centralizzazione dell'organizzazione ecclesiastica fino al punto di azzerare l'esistenza delle diocesi né applicare la decentralizzazione sino a negare l'esistenza del primato del ministero petrino, così anche le determinazioni dell'organizzazione pastorale dovranno tenere conto dei diritti fondamentali dei fedeli (voluti in definitiva da Cristo) eventualmente coinvolti. Qui interviene decisamente il diritto fondamentale dei fedeli a ricevere abbondantemente i beni salvifici, con alcune esigenze che conviene ora segnalare.

---

*parrocchie e riduzione ad uso profano della chiesa parrocchiale*, in IE 10 [1998] 111-148) rivela che nel periodo tra il 1985 e 1995 sono state introdotte presso la Segnatura Apostolica 22 cause relative alla soppressione di parrocchie (alcune di esse personali) e alla riduzione ad uso profano delle chiese parrocchiale e che in nessuna di esse il Tribunale Apostolico ha rilevato violazione della legge *in decernendo*, giacché basta una giusta causa perché il vescovo diocesano, dopo aver sentito a norma del can. 512, § 1 il consiglio presbiterale, possa sopprimere una parrocchia.

<sup>10</sup> «Cum necessitates pastorales magis magisque requirant ut quaedam pastoralia munia concorditer regantur et promoveantur, expedit ut in servitium omnium vel plurium dioecesium alicuius determinatae regionis aut nationis nonnulla constituentur officia, quae etiam Episcopis committi possunt» (CD 42). E' interessante far notare la struttura di questo documento, articolato in tre capitoli: il primo è dedicato alla posizione dei vescovi riguardo alla Chiesa universale; nel secondo capitolo si tratta invece del ruolo dei vescovi nelle chiese particolari; il terzo, infine, parla dei vescovi che cooperano al bene di più chiese particolari.

Poiché si tratta di organizzare l'elargizione di certi beni in beneficio dei membri della comunità, un principio generale attinente alla giustizia distributiva è quello dell'uguaglianza: tutti i fedeli hanno ugualmente diritto a ricevere abbondantemente l'assistenza spirituale dei Pastori nella misura in cui questi possano elargirla ragionevolmente<sup>11</sup>. Sarebbe logicamente una visione superficiale ed errata pensare che questo principio comporti che l'attenzione pastorale debba essere uguale per tutti, indipendentemente dalle circostanze dei fedeli. Al contrario, chi, senza colpa o perché esercita un suo diritto fondamentale, viene a trovarsi in circostanze in cui, per ricevere abbondantemente i beni salvifici, come tutti gli altri fedeli, necessita di un'attenzione speciale, ha diritto ad esigere che la Gerarchia si organizzi in modo da provvedere alla sua speciale situazione, purché, ovviamente, rientri dentro delle ragionevoli possibilità, giacché tutti i fedeli (non solo alcuni o la maggioranza, ma tutti, come esige il principio di uguaglianza) hanno diritto all'assistenza spirituale dei Pastori<sup>12</sup>. Gli sviluppi dell'organizzazione pastorale miranti a sovvenire a queste necessità speciali non sarebbero, insomma, da considerarsi soluzioni benevole a situazioni di indigenza, bensì risposte al diritto fondamentale del battezzato a ricevere abbondantemente i mezzi salvifici. A livello diocesano, viene proclamato espressamente il dovere del vescovo di mostrare la sua sollecitudine pastorale nei confronti di quelli che, per le loro circostanze, non possono ricevere sufficientemente i frutti della cura pastorale ordinaria (can. 383, § 1).

*c) Lo statuto di libertà dei fedeli*

Infine, per concludere questa veloce panoramica dei diritti dei fedeli che stanno alla base dell'organizzazione delle diverse forme di cura pastorale, va considerato il principio della libertà dei battezzati che vige nel popolo di Dio. *Extra Ecclesiam nulla salus*, ma la salvezza è personale. L'appartenenza alla Chiesa non azzera la personalità del fedele, il quale, dopo la sua incorporazione alla Chiesa, continua ad avere la responsabilità di rispondere liberamente ai richiami divini. Né la mediazione della Chiesa toglie il rapporto diretto del fedele con Dio. Insomma, il battesimo, mediante il quale ci si incorpora alla Chiesa, non distrugge la dignità della persona umana, quale essere libero e responsabile, ma, al contrario, la eleva alla dignità dei figli di Dio. Perciò insegna l'ultimo Concilio ecumenico che il popolo di Dio «habet pro conditione dignitatem libertatemque filiorum Dei» (LG 9).

Il Codice di Diritto Canonico, nell'enunciare i diritti di tutti i fedeli, delinea uno statuto di libertà di cui gode ogni battezzato all'interno della Chiesa. Infatti, il codice non esita a riconoscere espressamente che i fedeli hanno il diritto di seguire la propria forma di vita spirituale (can. 214), di promuovere e sostenere la propria iniziativa apostolica (can. 216), di associarsi e riunirsi per fini di carità o pietà o per promuovere la vocazione cristiana nel mondo (can. 215) e di eleggere lo stato di vita immuni da ogni coazione (can. 219). Ne segue che l'organizzazione e l'esercizio della funzione pastorale non possono non tenere conto di questa condizione di libertà dei suoi destinatari, che dovrà essere sempre rispettata e che non potrà mai andare contro i menzionati diritti. Non sarebbe legittima, per esempio, una disposizione che prevedesse l'elargizione dei servizi pastorali a condizione che i beneficiati rinuncino al diritto di seguire la propria forma di vita spirituale. Anzi, lo statuto di libertà dei fedeli determina lo stesso ministero pastorale in quanto esso è al servizio del battezzato, per fornirgli gli ausili opportuni affinché egli possa sviluppare con la sua libertà e responsabilità personali la propria vocazione cristiana. In altre parole, il ministero pastorale nella

---

<sup>11</sup> Il can. 208 proclama l'uguaglianza esistente tra tutti i fedeli «quoad dignitatem et actionem [...] ad aedificationem Corporis Christi».

<sup>12</sup> Relativamente alla pastorale con i migranti, Pio XII aveva già fatto notare che «ut alieniginis, sive advenis sive peregrinis, spiritualement possit praebere adistentiam necessitatibus haud imparem nec minorem, qua ceteri fideles in sua dioecesi profuuntur» (cost. ap. *Exsul Familia*, del 1 agosto 1952, tit. I, III, in AAS 44 [1952] 649-704).

Chiesa non ha un ruolo totalizzante, come se la vita cristiana si riducesse al rapporto esistente tra il fedele e i sacri Pastori<sup>13</sup>.

Certamente la libertà del fedele trova il suo limite naturale nel dovere di osservare la comunione con la Chiesa (can. 209, § 1), cioè di rispettare i vincoli di fede, dei sacramenti e del regime ecclesiastico (can. 205). Il regime ecclesiastico, inoltre, può imporre legittimamente al fedele altri obblighi, sia riguardo la Chiesa universale che la Chiesa particolare a cui appartiene (can. 209 § 2), ma qui non va dimenticata la dimensione ministeriale della potestà di giurisdizione, anch'essa al servizio del fedele, affinché questi possa sviluppare liberamente la sua vocazione cristiana alla santità.

Di fatto, lo sviluppo dell'organizzazione pastorale avutasi lungo i secoli mostra come si siano fatti strada certi spazi di libertà dei fedeli. Del resto, le limitazioni imposte alla libertà dei battezzati al momento di servirsi dei beni salvifici elargiti dalla Chiesa devono avere precise giustificazioni. Infatti, talvolta ci si trova addirittura dinanzi a delle disposizioni volte precisamente a garantire questa libertà, il che è ben spiegabile se si considera che tale libertà interessa solitamente aspetti molto delicati della vita personale del fedele. Costituisce un esempio significativo al riguardo la libertà che il codice riconosce al seminarista di scegliere un direttore spirituale, nonostante le peculiari circostanze del candidato al sacerdozio rendano legittime alcune limitazioni alla sua libertà<sup>14</sup>. Anche la presenza di una giurisdizione cumulativa è stata vista, dalla prospettiva del fedele, come un diritto di opzione che gli viene offerto, in quanto egli può liberamente ricorrere alla giurisdizione diocesana o a quella cumulativa<sup>15</sup>.

E' interessante in questo senso considerare come gli esempi tipici di consuetudini universali *contra legem*, riconosciute alla fine dallo stesso legislatore, siano proprio quelle che hanno agevolato ragionevolmente la libertà dei fedeli nella partecipazione della vita sacramentale: la consuetudine di compiere il precetto domenicale fuori dalla parrocchia propria e quella di compiere l'obbligo di confessare annualmente con qualsiasi sacerdote abilitato<sup>16</sup>.

Una volta evidenziati i risvolti giuridici coinvolti nell'attività pastorale, passo alla descrizione delle diverse forme di cura pastorale vigenti nella Chiesa, tenendo sempre come cornice le considerazioni testé esposte.

## 2. Le diverse forme di cura pastorale

### a) *Le necessità pastorali dei fedeli*

---

<sup>13</sup> «Il ministero ecclesiastico non è stato istituito per programmare tutta la vita dei fedeli, i quali raggiungerebbero così la salvezza obbedendo ai Pastori che indicherebbero loro costantemente il cammino da seguire. No; il ministero ecclesiastico è stato istituito per mettere al servizio del fedele i mezzi necessari per sviluppare la sua condizione di battezzato, una condizione che è di libertà e di responsabilità personali, di possibilità di seguire la propria vocazione, di spiritualità liberamente scelta e di carismi ricevuti. I fenomeni ascetici di obbedienza riscontrabili in questi piani personali non si inseriscono nei poteri giurisdizionali dell'organizzazione. L'organizzazione ecclesiastica – e l'*ordo* in modo specifico – hanno per funzione primaria il *servitium* o ministero della Parola, dei sacramenti e del governo della comunità cristiana nella sua essenziale dimensione sociale. E', quindi, un servizio (non si dimentichi che anche la giurisdizione lo è) per lo sviluppo della dignità e della libertà cristiana dei fedeli» (HERVADA, *Diritto costituzionale...*, 230).

<sup>14</sup> Cf. il combinato disposto dei cann. 239, § 2 e 246, § 4.

<sup>15</sup> Cf. C. SOLER, *Jurisdicción cumulativa*, in IC 28 (1988) 131-180.

<sup>16</sup> Cf. J. OTADUY, *El vínculo parroquial del fiel. Los contenidos de la cura pastoral ordinaria*, in ID., *Fuentes, interpretación, personas*, Pamplona 2002, 489-511, specie 498-503. Sull'obbligo del precetto domenicale, vid. *infra*, nota 81. Il capitolo *Omnis utriusque sexus* del Concilio Lateranense IV (cf. X 5.38.12) esigeva la confessione annuale con il *sacerdos proprius*. Cf. R. WEHRLÉ, *De la costume dans le droit canonique. Essai historique s'étendant des origines de l'Eglise au Pontificat de Pie XI*, Paris 1928, 100-107.

Poiché la funzione pastorale è un servizio che risponde alle necessità spirituali dei battezzati, conviene prima di tutto analizzare quali siano le circostanze dei fedeli che portano la Gerarchia a dover creare delle strutture o degli enti diversi dalla parrocchia.

### 1. La mobilità umana

Forse la circostanza più nota e rilevante in questo campo riguarda il fenomeno della mobilità umana, specie se si considera che l'organizzazione pastorale è basata prevalentemente sul criterio territoriale. In questo ambito, è da considerare in primo luogo il caso dei migranti, che oggi ha acquistato delle proporzioni enormi. Lo spostamento dal Paese di origine, con tutto ciò che comporta in termini di sradicamento dall'ambiente familiare, cambiamento di cultura, spesso di lingua, di consuetudini, ecc., crea indubbiamente nel soggetto che lo subisce un insieme di necessità spirituali al di fuori delle esigenze delle altre persone. La risposta, che la Chiesa può dare, dipenderà molto dalla dimensione numerica del fenomeno migratorio e da altre circostanze rilevanti sotto il profilo pastorale: se implica un cambiamento di lingua o meno, se si tratta di flussi migratori a carattere temporaneo o, al contrario, con tendenza alla stabilità, se si tratta di fedeli provenienti da un Paese prevalentemente cattolico che si installa in un altro a minoranza cattolica o viceversa, ecc.<sup>17</sup>.

La presenza di diversi popoli in un medesimo territorio è sempre stata considerata dalla Chiesa, la quale ha dovuto predisporre regole precise per conciliare il principio dell'autorità locale con quello dell'assistenza spirituale alle distinte aggregazioni umane<sup>18</sup>. Negli ultimi centocinquanta anni, con l'incrementarsi del fenomeno migratorio, sono sorte iniziative volte a sovvenire alle necessità spirituali dei migranti (sono stati perfino creati degli istituti religiosi aventi il carisma dell'attenzione ai migranti); è significativa la notevole produzione magisteriale e disciplinare che si ha in questo periodo<sup>19</sup>. Nelle prime decadi del XX secolo si presero dei provvedimenti singolari, molto interessanti sotto il profilo canonico, volti a far fronte a necessità concrete<sup>20</sup>. Ma fu

---

<sup>17</sup> In seguito raccolgo alcuni dati che ho già esposto più ampiamente in E. BAURA, *Movimientos migratorios y derechos de los fieles en la Iglesia*, in IC 43 (2003) 51-86, pubblicato anche in *Migraciones, Iglesia y Derecho. Actas del V Simposio del Instituto Martín de Azpilcueta sobre "Movimientos migratorios y acción de la Iglesia. Aspectos sociales, religiosos y canónicos"*, a cura di J. Otaduy, E. Tejero e A. Viana, Pamplona 2003, 49-82.

<sup>18</sup> E' un documento importante per la storia della Chiesa in questo ambito il can. IX del Concilio Lateranense IV raccolto nelle decretali di Gregorio IX: «Quoniam in plerisque partibus infra eandem civitatem atque dioecesim permixti sunt populi diversarum linguarum, habentes sub una fide varios ritus et mores, districtè praecipimus, ut pontifices huiusmodi civitatum sive dioecesium provideant viros idoneos, qui secundum diversitates rituum et linguarum divina illis officia celebrent et ecclesiastica sacramenta ministrent, instruendo eos verbo pariter et exemplo. Prohibemus autem omnino, ne una eademque civitas sive dioecesis diversos pontifices habeat, tanquam unum corpus diversa capita, quasi monstrum. Sed si pontifex loci catholicum praesulem nationibus illis conformem provida deliberatione constituat sibi vicarium in praedictis, qui ei per omnia sit obediens et subiectus. Unde, si quis aliter se ingesserit, excommunicationis se noverit mucrone percussus, et, si nec sic resipuerit, ab omni ministerio ecclesiastico deponendum, adhibito, si necesse fuerit, brachio saeculari ad tantam insolentiam repellendam» (X 1.31.14). Il principio «unum corpus diversa capita, quasi monstrum» deriva dal Concilio di Nicea, il cui can. 8 (raccolto parzialmente in C. 1 q. 7 c. 8) finisce con la seguente regola (assente nel Decreto): «ne in una civitate duo episcopi probentur existere» (cf. *Conciliorum Oecumenicorum Decreta*, a cura di G. Alberigo ed altri, Bologna 1991, 10); sull'interpretazione giuridica di questo principio e la sua applicazione nella storia, vid. O. CONDORELLI, *Unum corpus, diversa capita. Modelli di organizzazione e cura pastorale per una "varietas ecclesiarum" (secoli XI-XV)*, Roma 2002.

<sup>19</sup> Per una sintesi storica della pastorale con i migranti a partire da Leone XIII, cf. G.G. TASSELLO, *Introduzione*, in FONDAZIONE MIGRANTES DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Enchiridion della Chiesa per le Migrazioni. Documenti magisteriali ed ecumenici sulla pastorale della mobilità umana (1887-2000)*, a cura di G.G. Tassello, Bologna 2001, 21-40; A. NEGRINI, *La Santa Sede y el fenómeno de la movilidad humana*, in *People on the move*, 34 (2002) nn. 88-89 191-208. Per una ricostruzione più particolareggiata, cf. G. HOLKENBRINK, *Die rechtlichen Strukturen für eine Migrantenpastoral. Eine rechtshistorische und rechtssystematische Untersuchung*, Vatikan 1995, 81-280.

soprattutto il pontificato di Pio XII a dare una grande spinta all'attenzione pastorale dei fedeli bisognosi di una cura speciale dovuta alle loro circostanze di vita. Ne fu prova la cost. ap. *Exsul Familia*, del 1° agosto 1952<sup>21</sup>, considerata la Magna Charta della pastorale con i fedeli sottoposti alla mobilità, che architettò delle strutture a livello diocesano, nazionale e nell'ambito della Santa Sede, che ancor oggi sono in qualche modo presenti, nonostante che la costituzione apostolica avesse dei limiti propri della sua epoca, e cioè quello di dover rispettare il principio della territorialità concepito in modo assai rigido, e quello di partire da una visione della funzione pastorale che non teneva sufficiente conto delle potenzialità dei laici.

Con il Concilio Vaticano II si è avuto un ulteriore impulso in questo ambito, non solo perché ha esplicitamente ricordato la necessità di dare la dovuta assistenza pastorale ai fedeli che per le loro circostanze di vita non possono godere sufficientemente della comune cura ordinaria<sup>22</sup>, ma anche perché ha offerto le basi per una visione più ampia di questo settore pastorale, che consente di considerare i fedeli migranti come possibili agenti di evangelizzazione e non soltanto come meri soggetti passivi di una pastorale peculiare. Poco dopo il Vaticano II, nel 1969, Paolo VI emanò il Motu Proprio *Pastoralis migratorum cura*<sup>23</sup>, a cui fece seguito l'Istruzione *De pastoralis migratorum cura*<sup>24</sup>, della Congregazione per i Vescovi, allo scopo di adattare la *Exsul Familia* ai postulati conciliari, seppure venivano conservate le principali strutture da essa create. Dopo l'entrata in vigore dei Codici latino ed orientale e dopo l'ultima riorganizzazione della Curia romana, che aveva creato un apposito Pontificio Consiglio per la Pastorale con i Migranti e gli Itineranti, la citata Istruzione aveva perso attualità, sebbene non era stata formalmente abrogata e continuava di fatto ad essere applicata relativamente alla struttura presente nelle Conferenze Episcopali o in alcuni uffici caratteristici della pastorale con i migranti. Ad ogni modo, il Pontificio Consiglio per la Pastorale con i Migranti e gli Itineranti ha recentemente emanato l'Istruzione *Erga*

<sup>20</sup> Per esempio, nel 1914 san Pio X eresse un seminario per preparare sacerdoti che si occupassero dell'attenzione agli emigranti italiani, sebbene non poté essere aperto fino al 1920, in seguito alla conclusione della prima guerra mondiale (cf. PIO X, mp *Iam pridem*, del 19 marzo 1914, in AAS 6 [1914] 173-176 e S. CONGREGAZIONE CONCISTORIALE, *Notificazione sulla costituzione di un collegio pontificio di sacerdoti per emigranti italiani*, del 26 maggio 1921, in AAS 13 [1921] 309-311); sempre nel 1914 la S. Congregazione Concistoriale emise un decreto relativo alla disciplina del clero dedicato alla pastorale con i migranti, in cui si sottolineava la responsabilità della Chiesa *ad quam* di occuparsi dell'attenzione pastorale dei fedeli provenienti da altre nazioni (cf. S. CONGREGAZIONE CONCISTORIALE, decreto *Etinographica studia*, del 25 marzo 1914, in AAS 6 [1914] 182-186); nel 1918 venne costituito un Ordinario unico per i profughi in Italia (cf. S. CONGREGAZIONE CONCISTORIALE, decreto del 3 settembre 1918, in AAS 10 [1918] 415-416) e nel 1920 un Prelato per l'emigrazione italiana (cf. S. CONGREGAZIONE CONCISTORIALE, *Notificazione Esistono in Italia*, del 23 ottobre 1920, in AAS 12 (1920) 534 e 535).

<sup>21</sup> In AAS 44 (1952) 649-704. Questo documento fu oggetto di esame da parte della dottrina, non solo per la sua eccezionale lunghezza, ma soprattutto per le novità che la costituzione presentava in termini di strutture pastorali fino allora inesistenti. Cf., p. es., M. BONET, *Reseña jurídico-canónica*, in REDC 7 (1952) 801-803; L. GOVERNATORI, *Commentarium in Const. Ap. "Exsul Familia"*, in Apoll 26 (1953) 155-174; J.I. TELLECHEA, *La cura pastoral de los emigrantes. Comentario a la Constitución Apostólica "Exsul Familia" de 1 de agosto de 1952*, in REDC 8 (1953) 539-578; G. FERRETTO, *Sua Santità Pio XII provvido padre degli esuli e sapiente ordinatore dell'assistenza spirituale agli emigranti*, in Apoll, 27 (1954) 323-355 e E.A. FUS, *Priest emigrants under the Constitution "Exsul Familia"*, in Jur 16 (1956) 359-386.

<sup>22</sup> «Peculiaris sollicitudo habeatur fidelium, qui ob vitae condicionem communi ordinaria parochorum cura pastorali non satis frui valent aut eadem penitus carent, uti sunt quamplurimi migrantes, exsules et profugi, maritimi sicut et aeronavigantes, nomades aliique id genus. Aptae methodi pastorales promoveantur ad vitam spiritualem fovendam eorum qui relaxationis causa ad tempus alias regiones petunt. Episcoporum Conferentiae, praesertim Nationales, urgentioribus quaestionibus ad praedictos spectantibus sedulo studeant, et aptis instrumentis ac institutionibus spirituali eorum curae, concordi voluntate viribusque unitis consulant atque faveant, attentis in primis normis ab Apostolica Sede statutis vel statuendis, temporum, locorum et personarum condicionibus apte accommodatis» (CD 18).

<sup>23</sup> AAS 61 (1969) 601-603

<sup>24</sup> AAS 61 (1969) 614-643.

*Migrantes Caritas Christi*, per aggiornare quella del 1969, con specifici richiami alla normativa codiciale, senza però introdurre speciali novità sul piano normativo, essendogli del resto precluso<sup>25</sup>. Benché non in modo espresso, quest'ultima istruzione ha certamente abrogato la precedente del 1969, poiché ormai è stata completata la *ordinatio de integro*.

Nei documenti della Chiesa dedicati alla mobilità umana, gli emigranti costituiscono l'*analogatum princeps*<sup>26</sup>, e, sulla base della struttura pastorale a loro favore, viene impostata la cura pastorale ai fedeli non migranti ma neanche stabili in un territorio. Come in tutte le analogie, anche qui va evidenziata la ragione che consente un trattamento uguale alle fattispecie accomunate, ma contemporaneamente devono essere individuate le differenze specifiche che richiedono soluzioni concrete diverse dalla norma generale delineata in base all'analogia<sup>27</sup>. In questo caso, l'elemento comune della mobilità e la conseguente difficoltà di far riferimento ai Pastori locali costituiscono un punto di riferimento chiaro per organizzare l'attenzione pastorale in favore di questi fedeli, sicché le strutture previste saranno solitamente le stesse con le leggere variazioni consigliate dalle specificità dei singoli fenomeni.

Tra i fenomeni di mobilità si trova il caso dei nomadi, e in particolare quello degli zingari, a cui la Chiesa ha cercato, con risultati alterni, di dare gli opportuni beni spirituali. Un popolo nomade non è certamente lo stesso che un gruppo di emigranti chiamato ad integrarsi nel Paese di arrivo o a far ritorno al Paese di provenienza. Nel caso dei nomadi, il fatto che si parli di "popolo" giustifica la costituzione di una struttura pastorale che lo accompagni permanentemente; in questo punto il principio della territorialità dovrà probabilmente essere integrato con quello della personalità.

Un'altra categoria di persone che ha meritato una particolare attenzione da parte della Chiesa è la gente del mare, come lo dimostra da ultimo il *Motu Proprio* di Giovanni Paolo II, *Stella Maris*, del 31 gennaio 1997, con cui si tratteggiano i profili di questo settore specifico<sup>28</sup>. L'assistenza pastorale rivolta a questo settore ha una storia per certi versi peculiare, frutto dell'intreccio dell'iniziativa privata e dell'azione della Gerarchia volta a prestare gli opportuni ausili spirituali ai naviganti<sup>29</sup>. Questo settore pastorale è costituito dai naviganti (coloro, cioè, che si

---

<sup>25</sup> PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA PASTORALE CON I MIGRANTI E GLI ITINERANTI, Istruzione *Erga migrantes caritas Christi*, del 3 maggio 2004, ancora non promulgata quando si scrive il presente lavoro, ma già resa pubblica.

<sup>26</sup> Cf. V. DE PAOLIS, *La pastorale dei migranti nelle direttive della Chiesa*, in *People on the move*, 29 (1989) n. 54, 43-44. Nello stesso senso, vid. J.L. GUTIÉRREZ, *Il Direttorio «Peregrinans in terra» alla luce del Codice di Diritto Canonico del 1983*, in *People on the move*, 20 (1990) n. 55, 232-244.

<sup>27</sup> Il tema dell'analogia è di capitale importanza, sia al momento di interpretare le leggi e attuare la loro prudente e giusta applicazione, che al momento di costruire la scienza giuridica. Per poter cogliere l'essenza dell'analogia giuridica è imprescindibile partire da una concezione realistica del diritto. Sul punto, vid. C.J. ERRÁZURIZ M., *Circa l'equiparazione quale uso dell'analogia in diritto canonico*, in IE 4 (1992) 215-224.

<sup>28</sup> AAS, 89 (1997), pp. 209-216.

<sup>29</sup> Nel 1942 il Papa Pio XII decise che la Sacra Congregazione Concistoriale avesse «l'alta direzione dell'Opera» dell'apostolato del mare (S. C. CONCISTORIALIS, *Ex Audientia Ss.mi diei 30 Maii 1942*, n. 334/40; la riproduzione di questo autografo la si può trovare in G. FERRETTO, *L'Apostolato del Mare. Precedenti storici e ordinamento giuridico*, Pompei 1958, 48); la succitata cost. ap. *Exsul Familia* si occupò del tema e, oltre a vari interventi pontifici al riguardo, tra cui spiccano le *Leges Operis Apostolatus Maris* emanate dalla S. Congregazione Concistoriale, il 21 novembre 1957 (AAS 50 [1958] 375-383), il decreto della Pontificia Commissione della cura spirituale dei migranti e degli itineranti, del 24 settembre 1977 (AAS 69 [1977] 737-746), delineò i tratti della pastorale con i marittimi fino alla promulgazione del *Stella maris*. Per il resto rinvio a E. BAURA, *Il motu proprio "Stella Maris". Cenni storici e profili giuridici della normativa sull'apostolato del mare*, in *People on the move* 26 (1997) n. 74, 25-42. In quanto alla c.d. "opera dell'apostolato del mare" è bene ricordare come il citato Motu Proprio si affretti a chiarire nel suo primo articolo che non costituisce un «institutum sui iuris iuridicali persona praeditum». Per altri commenti alla *Stella maris*, cf. A. S. SÁNCHEZ-GIL, *Nota alla Lettera apostolica «motu proprio» sull'apostolato marittimo Stella Maris*, in IE 9 (1997) 789-800 e P. MAJER, *El Motu Proprio "Stella Maris" de Juan Pablo II: la estructuración jurídica de una pastoral especializada*, in IC 37 (1997) 629-672.

trovano in viaggio marittimo su navi mercantili o di pesca), dai lavoratori portuali e nelle stazioni petrolifere marittime, dai loro familiari<sup>30</sup>. Le circostanze di vita di queste persone, spesso molto difficili (per le condizioni di lavoro, per l'allontanamento dall'ambiente familiare, per la presenza in porti stranieri, ecc.), richiedono sicuramente un'assistenza pastorale che ne tenga conto, essendo non di rado assai pesante, o addirittura impossibile, ricorrere alla cura ordinaria, o essendo questa insufficiente alle necessità di questi fedeli. La normativa vigente fa perno sulla figura del cappellano, il quale deve godere delle qualità specifiche per portare avanti il suo peculiare ministero nei porti e nelle navi: conoscenza dell'ambiente marittimo, padronanza delle principali lingue usate, ecc.<sup>31</sup>.

Sempre all'interno della circostanza della mobilità, ci sono altre categorie che sono state prese in considerazione al momento di pianificare l'attenzione pastorale di tutti i fedeli. La Chiesa, infatti, ha espresso la sua preoccupazione per far giungere abbondantemente i beni spirituali ai rifugiati, ai circensi, ai turisti, alla gente che lavora nella strada, come anche a qualsiasi posto dove si congregano gli uomini necessitati di ricevere la cura pastorale in un modo speciale, come può succedere, per esempio, negli aeroporti o in organismi internazionali, dove la sola differenza linguistica pone già un problema difficile da risolvere attraverso la cura ordinaria<sup>32</sup>.

## 2. Alcune professioni

Oltre al fenomeno della mobilità, ci sono altre aggregazioni umane che possono richiedere una speciale cura pastorale per le loro peculiari condizioni di vita, tra cui si trovano indubbiamente i militari. A dire il vero, è stata anche la mobilità dei militari, la necessità, cioè, di accompagnarli nelle loro campagne, a spingere alla costituzione di cappellani muniti di speciali facoltà, da poter esercitare in qualunque territorio, creandosi così la giurisdizione castrense<sup>33</sup>. Attualmente, pur rimanendo la necessità di assistere spiritualmente coloro che si trovano impegnati fuori dal proprio territorio in esercizi militari, si percepisce anche l'esigenza di prestare un aiuto pastorale specifico ai militari anche per altri motivi, con la mira posta nell'evangelizzazione del mondo militare, come lo dimostra il fatto che la cost. ap. *Spirituali Militum Curae*, del 21 aprile 1986, con cui Giovanni Paolo II ha regolato questa peculiare pastorale, abbia esteso espressamente in modo generale, a norma del suo art. X, la giurisdizione castrense ai familiari dei militari<sup>34</sup>. Infatti, oltre alle circostanze esterne della vita dei militari, anche in tempo di pace, che consigliano una presenza dei Pastori fuori dal normale, ci sono anche altri fattori, meno visibili, ma non perciò meno importanti, che rendono opportuna una peculiare attenzione, soprattutto se si parte dall'idea, come si deve partire, che non si tratta solo di amministrare i beni "minimi", ma di rendere possibile a questi fedeli la perfezione della carità nelle loro proprie condizioni di vita. Infatti, questa pastorale, incentrata anche essa nella figura del cappellano, deve essere pronta per affrontare le problematiche emergenti in questo ambiente (si pensi, ad esempio, alle questioni etiche sulla guerra giusta, l'obbedienza

<sup>30</sup> Cf. mp *Stella maris*, art. II, § 1.

<sup>31</sup> Cf. *ibidem*, art. IV.

<sup>32</sup> La Lettera circolare alle Conferenze Episcopali *Chiesa e mobilità umana*, del 26 maggio 1978, emanata dalla Pontificia Commissione per la Pastorale delle migrazioni e del turismo (cf. AAS 70 [1978] 357-378), elencava i seguenti raggruppamenti delle trasmigrazioni umane a cui provvedere con un'adeguata assistenza pastorale: emigranti, a cui venivano aggiunti i giovani studenti che si recano all'estero per perfezionare la loro formazione culturale; marittimi; aeronaviganti, compresi i passeggeri e i componenti il tessuto delle stazioni aeroportuali; i nomadi; i turisti, compresi anche i pellegrini; e tutti coloro che si servono abitualmente di mezzi autostradali. Sono pressappoco le categorie citate nell'art. 150 della cost. ap. *Pastor Bonus* come oggetto della missione del Pontificio Consiglio per la Pastorale con i Migranti e gli Itineranti.

<sup>33</sup> Sulla storia della giurisdizione castrense, vid. J. TOVAR PATRÓN, *Los primeros súbditos de la jurisdicción castrense española*, Bilbao 1964, specie 81-123 (con interessanti appendici documentali) e A. VIANA, *Territorialidad y personalidad en la organización eclesiástica. El caso de los ordinariatos militares*, Pamplona 1992, 17-131.

<sup>34</sup> AAS 78 (1986) 481-486.

dovuta, ecc.), per comprendere le difficoltà che possono trovare i familiari dei militari, per offrire ai giovani di leva, laddove ci sono, la possibilità di approfondire la fede, e via dicendo.

Le professioni appena menzionate sono quelle che coinvolgono maggiormente la vita dei fedeli e che, quindi, richiedono una speciale considerazione da parte dei Pastori, ma anche altre professioni potrebbero eventualmente richiedere una qualche attenzione specifica, come sarebbe il caso di dare una profonda preparazione etica per risolvere i problemi posti nell'ambito di una determinata professione. In genere si tratterà di interventi puntuali, miranti a prestare un aiuto in frangenti che presentano una speciale difficoltà, senza che comportino una piena responsabilità nella cura di anime, e senza che implicino un impegno pastorale fuori della parrocchia. Ciò può avvenire mediante la richiesta dei singoli in certi casi, oppure mediante una certa assistenza spirituale ad associazioni di fedeli sorte in questi settori. Ad ogni modo, può succedere che la Gerarchia individui un settore professionale come utile per realizzare una determinata azione di evangelizzazione, come è il caso, per esempio, dell'erezione di cappellanie o addirittura parrocchie universitarie.

### 3. Altre circostanze

A parte la professione, altre circostanze della vita possono postulare un servizio ministeriale extraparrocchiale, come avviene negli ospedali o nelle carceri. Né va, senz'altro, escluso che proprio alcune condizioni di carattere spirituale o delle esigenze prettamente apostoliche possano costituire la circostanza che consigli la Gerarchia a prendere gli opportuni provvedimenti per fornire l'adeguata assistenza pastorale a determinati fedeli. Di natura spirituale, ecclesiale, sono, del resto, le esigenze pastorali derivanti dalla presenza di fedeli di riti diversi a quello del territorio, a cui la Chiesa ha anche dato diverse risposte.

L'assistenza ministeriale che si può prestare a delle associazioni, poc'anzi accennata, ammette diversi gradi. Talvolta il fenomeno associativo coinvolge tutta la vita dei fedeli, e, in tali casi, essi possono domandare qualche assistenza pastorale al di là di quella offerta dalla parrocchia. Peraltro, ciò succede spesso anche con i movimenti che non desiderano essere riconosciuti come associazioni. Un caso singolare, invece, è il Cammino neocatecumenale, la cui autocomprensione rifiuta la qualifica non solo di associazione, ma anche di movimento; la particolarità di questa esperienza, sotto il profilo considerato nel presente lavoro, risiede nel fatto che l'itinerario formativo, il servizio della catechesi, le celebrazioni liturgiche, ecc. si vivono all'interno della parrocchia stessa<sup>35</sup>.

In realtà, anche i religiosi vengono a trovarsi in una situazione che necessita di un'assistenza pastorale peculiare, che, nel caso degli istituti laicali, richiedono alla Gerarchia una risposta adeguata. Trattandosi però di gruppi di fedeli ben determinati istituzionalmente, aventi una funzione ecclesiale di carattere pubblico, l'assistenza pastorale a questi fedeli ha già trovato da secoli dei canali perfettamente delineati, che attualmente si concretizzano nelle figure dei cappellani e talvolta in vicari episcopali, sicché non mi soffermerò su questo settore.

Il panorama ora descritto potrebbe far pensare che troppe sono le esigenze di servizi pastorali diversi da quelli forniti nelle parrocchie. Una siffatta osservazione va però considerata nella cornice formata dal diritto dei fedeli a ricevere abbondantemente i beni necessari per giungere alla perfezione della carità, dal carattere ministeriale della funzione pastorale, che deve porsi al servizio di ogni uomo, e dal principio di uguaglianza, inteso nel senso che non devono esserci delle discriminazioni nell'amministrare quei beni a motivo delle difficoltà che possono essere ragionevolmente vinte.

---

<sup>35</sup> Cf. il testo degli Statuti approvati *ad experimentum* per cinque anni dal Pontificio Consiglio per i Laici, con decreto del 29 giugno 2002, in <http://www.camminoneocatecumenale.it>.

Naturalmente tutto ciò esige una notevole flessibilità nell'organizzazione pastorale, affinché essa si adatti alle necessità reali presenti nel popolo di Dio, il che richiede a sua volta che si superi ogni rischio di irrigidirsi in modelli preconcepi, rendendo inamovibili, come se fossero di diritto divino, alcune soluzioni pastorali che in realtà non sono altro che determinazioni storiche. Non c'è da meravigliarsi dunque, che tale esigenza di flessibilità dia origine ad una molteplicità di soluzioni pastorali, come di fatto è e che ora passo ad analizzare, distinguendo quelle che sono inquadrare all'interno della diocesi da quelle che sono di ambito sopradocesano.

*b) Le soluzioni pastorali a livello diocesano*

Spetta al vescovo diocesano, come ricorda il can. 383, § 1, la sollecitudine pastorale «erga omnes christifideles qui suae curae committuntur, cuiusvis sint aetatis, condicionis vel nationis, tum in territorio habitantes tum in eodem ad tempus versantes, animum intendens apostolicum ad eos etiam qui ob vitae suae condicionem ordinaria cura pastorali non satis frui valeant necnon ad eos qui a religionis praxi defecerint». Per questa missione, il vescovo conta sui sacerdoti, che costituiscono un unico presbiterio, e che rendono, per così dire, presente il vescovo nelle comunità dei fedeli (LG 28). Sulla base dell'esistenza del presbiterio quale elemento costitutivo della diocesi (CD 11 e can. 369), il can. 374, § 1 dispone che «quaelibet dioecesis aliave Ecclesia particularis dividatur in distinctas partes seu paroecias»<sup>36</sup>.

Il modo ordinario di provvedere alla cura pastorale dei fedeli affidati al vescovo è, dunque, attraverso la parrocchia. Assieme alla parrocchia, il can. 516, § 1 prevede anche la c.d. quasi-parrocchia. Nella regolamentazione attuale la quasi-parrocchia non è necessariamente riferita a territori di missione, come lo era invece durante il vigore del codice anteriore; pare che attualmente si tratti essenzialmente di una parrocchia in formazione, del resto equiparata giuridicamente alla parrocchia<sup>37</sup>.

Il § 2 del can. 516 stabilisce che «ubi quaedam communitates in paroeciam vel quasi-paroeciam erigi non possint, Episcopus dioecesanus alio modo earundem pastorali curae prospiciat». La redazione e l'ubicazione del canone fanno pensare non tanto alla necessità di offrire un'assistenza pastorale complementare a quella fornita dalla parrocchia territoriale, quanto piuttosto a quella di provvedere ad un'assistenza pastorale in supplenza della parrocchia. La stesura del canone lascia molta ampiezza per immaginare fattispecie e soluzioni concrete. Forse un'ipotesi qui contemplata sarebbe quella dei paesi che sono sprovvisti di fatto di un parroco o di parrocchie eccessivamente estese in cui non è possibile assistere pastoralmente a tutti i fedeli che la compongono. Il recente Direttorio per i Vescovi parla in questi casi di ricorrere alle forme di collaborazione fra le parrocchie, previste al can. 517, e all'erezione di «un *centro pastorale*: un luogo, cioè, dove si celebrano le funzioni sacre, si impartisce la catechesi e si realizzano altre attività (di carità, culturali, di assistenza, ecc.) a beneficio dei fedeli (...) Il centro pastorale può essere affidato ad un vicario parrocchiale e dipende, a tutti gli effetti, dal parroco del luogo»<sup>38</sup>.

Come regola generale, dunque, il vescovo diocesano adempie la sua missione pastorale attraverso le parrocchie, ma egli può stabilire altre forme per accudire spiritualmente i fedeli che ne abbiano bisogno. Va inoltre ricordato che, per coordinare i settori pastorali speciali, il vescovo diocesano può servirsi, a norma del can. 476, della collaborazione di uno o più vicari episcopali,

---

<sup>36</sup> «Cum Episcopus in Ecclesia sua ipsemet nec semper nec ubique universo gregi praesesse possit, necessario constituere debet fidelium coetus, inter quos paroeciae, localiter sub pastore vices gerente Episcopi ordinatae, eminent» (SC 42). Cf. anche dello stesso Concilio i decreti CD 32 e AG 10.

<sup>37</sup> Cf. A. S. SÁNCHEZ-GIL, *sub* can. 516, in ComEx, 1211.

<sup>38</sup> CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, *Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi "Apostolorum successores"*, 22 febbraio 2004, Città del Vaticano 2004, n. 216.

ufficio ideato nell'ultimo Concilio ecumenico<sup>39</sup>. Occorre ora esaminare quali sono le forme di cura pastorale diocesana diverse dalla parrocchia territoriale.

### 1. La parrocchia personale

Benché si tratti pur sempre di cura parrocchiale, la parrocchia personale presuppone una struttura diversa dalla parrocchia territoriale, fra l'altro con qualche caratteristica comune ad altre forme di cura pastorale non parrocchiale, ed in questo senso giova qui rilevare alcune osservazioni.

Stabilisce il can. 518 che «paroecia regula generali sit territorialis, quae scilicet omnes complectatur christifideles certi territorii; ubi vero id expediat, constituentur paroeciae personales, ratione ritus, linguae, nationis christifidelium alicuius territorii atque alia etiam ratione determinatae». La parrocchia si costituisce in base all'esistenza di un'aggregazione umana avente una certa omogeneità. Di regola, tale omogeneità viene determinata dal territorio. D'altronde, il determinare la comunità parrocchiale dal territorio consente di garantire il diritto di tutti a ricevere i beni spirituali e facilita l'espressione della dimensione comunitaria della celebrazione dell'Eucaristia<sup>40</sup>. Tuttavia, le necessità pastorali richiedono a volte una soluzione diversa per poter soddisfare meglio le esigenze spirituali di alcuni fedeli; il caso tipico, ma non l'unico, è quello dei migranti.

Invero, l'esistenza di parrocchie personali non è una novità dei tempi nostri, come lo dimostra, per esempio, il celebre can. 9 del Concilio Lateranense IV<sup>41</sup>. Sono esistite, infatti, parrocchie familiari, nazionali, oltre a quelle rituali<sup>42</sup>. Certamente, l'introduzione di criteri personali nella distribuzione delle parrocchie può facilmente sfociare in divisioni indesiderate all'interno del popolo di Dio o in situazioni ingiuste, di privilegio per alcuni e indigenza per altri. Non desta meraviglia, perciò, che il Codice del 1917 limitasse su questo punto la potestà del vescovo, stabilendo che senza speciale indulto apostolico non si potevano costituire parrocchie personali<sup>43</sup>, come neanche può sorprendere che Pio XII abbia posteriormente lasciato alla competenza dell'Ordinario del luogo la potestà di erigere parrocchie personali senza bisogno di ottenere l'indulto della Sede Apostolica nel caso si trattasse di provvedere alla cura dei migranti, vista la ragione pastorale esistente<sup>44</sup>. Attualmente, in base alla volontà di rispettare la potestà del vescovo diocesano nella sua diocesi, il can. 518 prevede la possibilità di costituire parrocchie personali per qualsiasi ragione giusta senza altre limitazioni di quelle stabilite al can. 515, § 2 per l'erezione di parrocchie territoriali, fermo restando il carattere eccezionale delle parrocchie personali.

Sotto il profilo giuridico, la presenza di parrocchie personali fa emergere la questione della validità degli atti e il necessario coordinamento dei registri dei libri parrocchiali. In quanto alla validità, è molto importante, e lo ritengo molto significativo della natura delle strutture pastorali personali, il disposto del can. 1110, che richiede per la validità del matrimonio celebrato davanti all'Ordinario o al parroco personali che almeno uno dei nubendi sia suddito della giurisdizione personale. Infatti, la ragion d'essere della parrocchia personale si esaurisce nella cura dei fedeli a favore dei quali è stata costituita, mentre la parrocchia territoriale è segno della presenza della

<sup>39</sup> Cf. CD 27. Su questo ufficio ecclesiastico, vid. A. VIANA, can. 476, pp. 1060-1066.

<sup>40</sup> Per uno *status quaestionis* della teologia in merito alla Chiesa locale, vid. A. CATTANEO, *La Chiesa locale. I fondamenti ecclesiologicali e la sua missione nella teologia postconciliare*, Città del Vaticano 2003.

<sup>41</sup> Cf. *supra*, nota 18.

<sup>42</sup> Cf. A. S. SÁNCHEZ-GIL, *sub* can. 518, in ComEx, 1221-1222 e la bibliografia ivi citata.

<sup>43</sup> «Non possunt sine speciali apostolico indulto constitui paroeciae pro diversitate sermonis seu nationis fidelium in eadem civitate vel territorio degentium, nec paroeciae mere familiares aut personales; ad constitutas autem quod attinet, nihil innovandum, inconsulata Apostolica Sede» (can. 216, § 4 del codice piano-benedettino).

<sup>44</sup> Cf. PIO XII, cost. ap. *Exsul Familia*, n. 32.

Chiesa in un determinato territorio, aperta a tutti coloro che di fatto dimorano nel territorio, onde la diversa regola del can. 1109 per la validità dei matrimoni celebrati davanti al parroco locale.

Riguardo al dovuto coordinamento in materia registrale, al momento di erigere una parrocchia personale il vescovo diocesano dovrà stabilire il modo di garantire il corretto funzionamento dei libri parrocchiali. L'Istruzione *Erga Migrantes Caritas Christi* prevede l'obbligo del parroco personale dei migranti di «compilare i libri parrocchiali a norma del Diritto e di inviarne copia autentica alla fine di ogni anno sia al Parroco del luogo, sia a quello della Parrocchia in cui è stato celebrato il matrimonio»<sup>45</sup>; penso che dalla dicitura di questa disposizione si potrebbe dedurre l'obbligo di trasmettere tutti i dati al parroco del luogo, non solo quelli relativi alla celebrazione del matrimonio. Da parte sua, la cost. ap. *Spirituali Militum Curae*, all'art. 13, 6°, a proposito dell'obbligo dei cappellani militari (equiparati ai parroci) di compilare i libri, rimanda alla legislazione universale e a quelle delle Conferenze Episcopali.

Naturalmente, al momento di erigere una parrocchia personale è importante delimitarne in maniera precisa la comunità. Del resto, il criterio di delimitazione della personalità può essere, ovviamente, combinato con quello della territorialità: la parrocchia può essere circoscritta ad una categoria di persone residenti in un certo territorio.

A mio avviso, una parrocchia personale dovrebbe essere per propria natura di carattere cumulativo, vale a dire, essa non sarebbe una forma di ripartizione del popolo di una diocesi (la quale viene fatta in base al criterio territoriale), ma una struttura comunitaria che si aggiunge alla originaria divisione della comunità diocesana in parrocchie territoriali, la quale rimarrebbe inalterata dopo l'erezione di una parrocchia personale. Essendo la parrocchia personale una soluzione di carattere eccezionale, in forza del can. 518 e sulla base di gravi ragioni canoniche e pastorali, in quanto non comprende tutti i fedeli di un determinato territorio, è possibile che in una determinata diocesi ci sia una o più parrocchie personali, ma la diocesi, che a norma del can. 374, § 1 deve essere divisa in «distinctas partes seu paroecias», dovrà avere, appunto, una divisione parrocchiale che non può che essere territoriale. Fa parte dell'essenza della parrocchia territoriale che essa comprenda tutti i fedeli (dello stesso rito) di un territorio. Perciò, a parte le parrocchie rituali che presentano alcune specificità derivate dalla necessità di ricevere alcuni sacramenti nel proprio rito, il fatto che venga eretta una parrocchia personale per una categoria di persone non significa che questi fedeli vengano esclusi dalla parrocchia territoriale. Ne consegue che l'esistenza di una parrocchia personale comporta per i fedeli interessati un diritto di opzione consistente nel poter scegliere fra la parrocchia territoriale, alla quale non cessano di appartenere, o a quella personale.

D'altronde, penso che questa interpretazione combaci con le ragioni di carattere pastorale. Si erige una parrocchia personale per agevolare la vita cristiana a una categoria di fedeli, mai per creare una divisione tra di loro. Anzi, questa offerta deve essere fatta senza perdere di vista la convenienza di promuovere l'unità dei fedeli. Per esempio, nella pastorale con i migranti, la costituzione di una parrocchia personale può apparire molto opportuna, non solo per l'eventuale difficoltà di lingua, ma anche per la diversità di cultura, mentalità, modi di esprimere la propria fede, ecc. Ma anche va facilitata l'integrazione dei migranti nella società che li accoglie; può darsi per esempio che le seconde generazioni prediligano frequentare la parrocchia territoriale piuttosto che quella personale.

Alla luce di queste considerazioni va letto l'art. 6, § 1 dell'Istruzione *Erga Migrantes Caritas Christi*, il quale afferma che «qualora esista la possibilità, si tenga presente che i migranti possono scegliere, con piena libertà, di appartenere alla Parrocchia territoriale nella quale vivono, oppure alla Parrocchia personale». Tenendo conto di quanto ora affermato e della natura

---

<sup>45</sup> Art. 7, § 3 (riferito al cappellano con missione di cura di anime, ma applicabile al parroco personale a tenore del disposto dell'art. 6, § 2).

dell'appartenenza ad una parrocchia, penso che la citata disposizione vada interpretata nel senso che non si tratta di far scegliere al fedele mediante un atto formale di appartenere stabilmente ad una parrocchia piuttosto che ad un'altra, ma che viene offerta al migrante la possibilità di scegliere volta per volta a quale parrocchia rivolgersi. Proprio per questo occorre l'opportuno interscambio di dati dei libri parrocchiali.

## 2. Le cappellanie e le figure affini

E' una novità del Codice del 1983 l'aver dedicato un articolo autonomo alla figura dei cappellani<sup>46</sup>. Il can. 564 offre una definizione di questo ufficio basata sul suo contenuto pastorale: «cappellanus est sacerdos, cui stabili modo committitur cura pastoralis, saltem ex parte, alicuius communitatis aut peculiaris coetus christifidelium, ad normam iuris universalis et particularis exercenda». La definizione legale fa sì che questa figura acquisti ormai profili ben determinati, al punto che essa può non corrispondere più con ciò che in altre epoche si è inteso per cappellano. In particolare è da sottolineare il fatto che l'ufficio viene definito per la missione pastorale che viene affidata ad un sacerdote, anziché per il legame con una determinata cappella o con un patrimonio.

Come regola generale, il can. 565 stabilisce che la nomina del cappellano spetta all'Ordinario del luogo (o, come dice lo stesso canone, istituire il presentato o confermare l'eletto), ma la varietà di tipi di cappellani rende possibile che ci siano di fatto molte diverse procedure per la loro nomina; nello stesso codice, il can. 567, § 1 ne determina una specifica per i cappellani delle case di un istituto religioso laicale. Benché il cappellano possa avere una missione per certi versi peculiare e in alcune ipotesi goda di facoltà speciali (come avviene nel caso dei cappellani degli ospedali, dei carceri e dei viaggi marittimi), si riconosce comunque la competenza in linea di massima dell'Ordinario del luogo per la sua nomina, abbandonandosi, quindi, il regime che richiedeva un rescritto della Santa Sede per il caso dei cappellani muniti di speciali facoltà<sup>47</sup>. E' anche da notare come in materia di nomina del cappellano, ufficio che si dà frequentemente all'interno delle giurisdizioni personali, l'Ordinario personale rientri pienamente nella categoria di Ordinario del luogo.

Benché al cappellano sia affidata stabilmente la cura pastorale di una comunità, le caratteristiche della sua missione sono, come si vedrà, ben diverse da quelle del parroco; è proprio la peculiarità della funzione del cappellano che rende consigliabile che egli non goda della stabilità propria del parroco, come prevede espressamente il can. 572.

Il fatto che al cappellano venga affidata la cura pastorale di una comunità consente di distinguerlo chiaramente dalla figura del rettore della chiesa, a cui viene affidato, invece, come recita il can. 556, la «cura alicuius ecclesiae». Il can. 560 invero prevede la possibilità che l'Ordinario del luogo affidi al rettore della chiesa la celebrazione di alcune funzioni, «etiam paroeciales», tuttavia, anche in questa ipotesi, a me pare che la figura del rettore si distingua da quella del cappellano, in quanto al primo non gli viene affidata, neanche in parte, la cura pastorale di una comunità, bensì la celebrazione di funzioni liturgiche in favore di gruppi di fedeli. Un altro discorso è che la stessa persona cumuli l'ufficio di rettore e di cappellano, come previsto dal can. 570.

Del can. 564, dedicato a definire l'ufficio di cappellano, giova sottolinearne un'espressione, che, a mio avviso, è molto significativa del contenuto e delle caratteristiche di questo ufficio: al cappellano si affida la cura pastorale di una comunità, *saltem ex parte*. A me sembra che questa

---

<sup>46</sup> Il 20 ottobre 1981, *ex officio*, si manifestò l'opportunità di includere dei canoni dedicati espressamente ai cappellani (cf. Comm, 14 [1982] 230).

<sup>47</sup> Richiedevano tale intervento della Santa Sede la cost. ap. *Exsul Familia*, n. 5, §1, le *Leges Operis Apostolatus Maris*, art. 7, § 1, emanate dalla S. CONGREGAZIONE CONCISTORIALE, il 21 novembre 1957 (AAS 50 [1957] 375-383) e la citata Istruzione *De pastoralis migratorum cura*, n. 36, § 2.

precisazione aiuti a capire la differenza tra la cappellania e la parrocchia, anche di quella personale. Il cappellano potrà avere come compito quello di prestare determinati servizi ministeriali, pur senza occuparsi della completa cura pastorale della comunità, giacché i fedeli di tale comunità non cessano di appartenere alle rispettive parrocchie, dove ricevono l'ordinaria cura pastorale. In altre parole, quanto detto circa la natura cumulativa della parrocchia personale è di applicazione *a fortiori* alle cappellanie, anche quando la missione pastorale del cappellano abbracciasse tutti gli aspetti della cura pastorale. Proprio perciò il can. 571 fa un richiamo, sia pure in termini molto generici, al dovere del cappellano di osservare la dovuta unione con il parroco.

La possibilità che l'ufficio del cappellano venga configurato da una cura pastorale parziale indica chiaramente come le esigenze spirituali dei fedeli possono riguardare soltanto alcuni aspetti della loro vita cristiana, mentre altri possono essere perfettamente soddisfatti con l'attenzione ricevuta in parrocchia. Ciò si può meglio comprendere alla luce di quanto sopra affermato circa la necessità di fornire i mezzi salvifici *abundanter*, per facilitare a tutti i battezzati il raggiungimento della perfezione della carità. In questo contesto, il disposto del can. 568 che, riecheggiando l'auspicio del decreto conciliare *Christus Dominus*, n. 18, postula che si costituiscano cappellani per quei fedeli che, per le loro condizioni di vita, «non possono» usufruire dell'ordinaria cura dei parroci, va inteso, a mio parere, nel senso che conviene che ci siano cappellani atti a fornire gli opportuni ausili spirituali sempre che per l'attenzione pastorale di un numero rilevante di fedeli *non sia sufficiente* in ordine al raggiungimento della pienezza della vita cristiana la cura pastorale della parrocchia. In ogni caso, la costituzione di cappellanie, non essendo *partes dioecesis*, non è tassativa, come lo è invece quella delle parrocchie, sicché dipenderà dal giudizio prudenziale dell'autorità che dovrà valutare le necessità dei fedeli e le possibilità reali.

Aiutano a capire i profili di questo ufficio anche le incombenze che lo stesso legislatore prevede per i cappellani: ospedali, carceri, viaggi marittimi (can. 566, § 2); emigranti, esuli, profughi, nomadi, naviganti (can. 568), oltre ai militari (can. 569) e ai religiosi (can. 567). Infatti, a parte la presenza tradizionale del cappellano di comunità religiose, questo ufficio, inteso con una carica pastorale così rilevante, ha acquistato maggiore importanza a partire dal pontificato di Pio XII, con la più volte citata *Exsul Familia*, e con l'impulso che questo Papa ha dato alla pastorale castrense<sup>48</sup>. Si tratta, insomma, di una pastorale specializzata che richiede da parte dei cappellani delle doti particolari, come la conoscenza di una o più lingue straniere, familiarità con la mentalità, consuetudini e peculiarità di certi ambienti professionali, capacità di trasferirsi facilmente, e via dicendo<sup>49</sup>.

Il can. 566, § 1 stabilisce il principio che i cappellani godono di tutte le facoltà che richiede la retta cura pastorale loro affidata. La determinazione delle facoltà dipenderà poi dal diritto particolare e, comunque, dal compito da svolgere. In ogni caso, per diritto universale, a parte le specifiche facoltà previste dal § 2 del can. 566 per i cappellani degli ospedali, dei carceri e dei viaggi marittimi, i cappellani *vi officii* godono, a norma del § 1 dello stesso canone, della facoltà di ascoltare confessioni, predicare la Parola di Dio, amministrare il viatico e l'unzione dei malati e conferire il sacramento della confermazione in pericolo di morte. Qualora il diritto particolare o speciale o l'atto di conferimento dell'ufficio non dispongano nulla in merito, il cappellano avrà queste e soltanto queste facoltà.

---

<sup>48</sup> Cf. S. CONGREGAZIONE CONCISTORIALE, Istruzione *Sollemne semper*, del 23 aprile 1951, in AAS 43 (1951) 562-565.

<sup>49</sup> E' eloquente l'elencazione delle doti che deve possedere il cappellano dell'Opera dell'Apostolato del Mare, fatte dal citato mp *Stella Maris* all'art. IV.

Per il caso dei cappellani dei migranti, l'Istruzione *Erga Migrantes Caritas Christi* delinea alcune caratteristiche specifiche. A parte la procedura della nomina<sup>50</sup>, e la terminologia usata per designare questo ufficio<sup>51</sup> (si può chiamare cappellano o missionario dei migranti), conviene soffermarsi sulla figura della c.d. "missione con cura di anime". Il concetto proviene dalla *Exsul Familia*, n. 35 e fu recepito dall'Istruzione *De Pastoralis Migratorum cura* del 1969, nel cui n. 39 si dà una descrizione dettagliata. L'art. 7, § 1 della *Erga Migrantes Caritas Christi* parla dell'erezione della missione con cura di anime, nel territorio di una o più parrocchie, annessa o no a una parrocchia territoriale; mi pare di poter pensare che l'eventuale annessione riguardi soprattutto l'uso della chiesa parrocchiale e forse anche altri aspetti patrimoniali. Dal punto di vista pastorale, invece, la missione di cura di anime viene equiparata alla parrocchia personale. Infatti, se al cappellano dei migranti viene affidata una missione con cura di anime, allora egli viene, a norma dell'art. 7, § 2 della recente Istruzione, equiparato al parroco, esercita la sua funzione cumulativamente con il parroco locale, con la facoltà di assistere ai matrimoni (purché uno degli sposi sia della missione)<sup>52</sup>.

Per quanto riguarda la disciplina sui cappellani militari, il can. 569 rinvia laconicamente a delle leggi speciali. L'art. 7 della cost. ap. *Spirituali Militum Curae* stabilisce che i cappellani militari «parochorum iuribus gaudent et officiis tenentur, nisi ex rei natura vel statutis particularibus aliud constet, cumulative vero cum loci parocho». La formula impiegata è quella tipica delle equiparazioni giuridiche: a meno che dalla natura delle cose o dagli statuti dell'ordinariato consti altrimenti. L'accostamento all'ufficio del parroco è palese in quanto alle facoltà ministeriali; ciò consente certamente al cappellano di svolgere la sua missione con completezza. Le differenze con i parroci si ritrovano soprattutto nello statuto personale: le questioni sulla nomina, trasferimento, rimozione, sostentamento, ecc. vengono stabilite negli statuti dei singoli ordinariati, i quali devono tenere conto a loro volta degli accordi con le autorità civili.

La *Spirituali Militum Curae* ha voluto estendere la giurisdizione castrense e, quindi, la missione pastorale dell'ordinario militare e dei cappellani alle famiglie dei militari per offrire un servizio pastorale più completo e incisivo<sup>53</sup>. Ciò fa sì che, assieme alle cappellanie inserite nel mondo militare e disponibili ad accompagnare i militari nelle proprie azioni, spostandosi di luogo e partecipando da vicino alla loro vita, ci sono altre nei luoghi dove abitano le famiglie dei militari. In questo secondo caso, le attività delle cappellanie si assomigliano molto a quelle di una parrocchia normale. A questo proposito, mi sembra molto importante ricordare che la pastorale castrense trova la sua ragion d'essere proprio nella sua peculiarità, che le permette di supplire la pastorale ordinaria laddove questa non può arrivare (i cappellani militari, infatti, devono essere pronti a condividere la vita castrense perfino nelle manovre militari e nelle campagne in tempo di guerra) e di completare la comune assistenza spirituale a questi fedeli che necessitano di uno specifico sostegno adatto alle loro condizioni di vita e alla loro mentalità. Non è, insomma, compito della pastorale castrense sostituire il lavoro della parrocchia. Perciò, le cappellanie castrensi dedite alla pastorale familiare non possono perdere di vista che sono, sì, equiparate alle parrocchie, ma a quelle personali, e, quindi, oltre alle limitazioni di questo tipo di parrocchie (si ricordi quanto detto a proposito del can. 1110), devono offrire un servizio pastorale atto alle necessità specifiche dei fedeli a cui si

---

<sup>50</sup> L'art. 5, nel descrivere l'itinerario del sacerdote che intende lavorare con i migranti in una determinata diocesi proveniente da un altro Paese, afferma che il "vescovo diocesano" lo nominerà cappellano, mentre il can. 565 parla dell' "Ordinario del luogo" come autorità che nomina il cappellano.

<sup>51</sup> Si può chiamare cappellano o "missionario" dei migranti. Penso che quest'ultima espressione sia utile soprattutto per i sacerdoti religiosi che, in virtù del proprio carisma, si occupano specificamente di questo ministero.

<sup>52</sup> L'art. 5, § 1 del *Stella Maris* esclude la materia matrimoniale dalle competenze del cappellano dell'apostolato del mare. Il n. 39, § 4 dell'Istruzione *De pastoralis migratorum cura* indicava come unica differenza tra il cappellano con missione di cura di anime e il parroco il fatto che il primo non era tenuto a celebrare la messa *pro populo*.

<sup>53</sup> Cf. art. 10, 2° della *Spirituali Militum Curae*.

rivolgono, i quali hanno già le parrocchie per la comune cura pastorale, giacché, come peraltro afferma espressamente la *Spirituali Militum Curae*, le cappellanie militari hanno natura cumulativa.

Riassumendo, da quanto finora rilevato si può agevolmente desumere che ciò che contraddistingue l'ufficio del cappellano consiste nel fatto che la missione pastorale affidatagli è di natura cumulativa e specializzata.

A questo punto, occorre chiedersi quale sia esattamente la figura del "cappellanus seu assistens ecclesiasticus" delle associazioni pubbliche dei fedeli, di cui al can. 317<sup>54</sup>. Prima di tutto sorprende che l'autorità competente per nominarlo non è l'Ordinario del luogo, ma le autorità di cui al can. 312 § 1, e cioè la Santa Sede per le associazioni internazionali, la Conferenza Episcopale per quelle nazionali, il vescovo diocesano (ma non l'Ordinario del luogo, nemmeno l'amministratore diocesano) per quelle diocesane e il superiore religioso per le associazioni erette dai membri dell'istituto religioso nella propria chiesa o casa. Vero è che il can. 565, che stabilisce la norma della competenza dell'Ordinario del luogo per la nomina dei cappellani, premette la clausola «nisi iure aliud caveatur»; si potrebbe, quindi, concludere che, trattandosi di cappellani di associazioni, il diritto stabilisce altrimenti, ma non si vede bene perché ci debba essere questo divario. Comunque sia, a parte l'autorità competente a conferire l'ufficio, la perplessità rimane soprattutto in ordine al contenuto della missione pastorale del cappellano: il cappellano è, secondo la definizione legale del can. 564, il sacerdote a cui si affida stabilmente la cura di una comunità o di un gruppo speciale di fedeli, e perciò gli vengono riconosciute le facoltà di cui al can. 566, § 1, già menzionate; la missione di un assistente ecclesiastico, invece, può consistere, appunto, in un'assistenza spirituale riguardante piuttosto l'attività sociale, che non comporti un *munus pastorale* in favore dei fedeli che costituiscono l'associazione.

Sapendo che i canoni riguardanti i cappellani furono introdotti solo dopo lo *schema novissimum*, alla fine del 1981, viene da chiedersi se l'utilizzo della parola cappellano ai cann. 317 e 318, relativi alle associazioni, non sia concordato con quanto disposto nei canoni dedicati appositamente ai cappellani<sup>55</sup>. In ogni caso, nonostante la dizione del can. 317 (cappellano *seu* assistente ecclesiastico), penso che le due figure non si debbano ritenere identiche, e in effetti l'assistente ecclesiastico può non essere un cappellano ai sensi dei can. 564 e seguenti, come del resto, lo testimonia l'esperienza di tante associazioni in cui c'è la presenza dell'assistente ecclesiastico, le cui mansioni sono ben diverse dal cappellano di una comunità di fedeli.

L'assistente ecclesiastico potrà essere cappellano in senso stretto soltanto se gli viene affidata anche la cura pastorale dei fedeli che compongono l'associazione. Quest'ultima ipotesi potrebbe avverarsi nelle associazioni che comportano nei loro membri un impegno vocazionale, al punto di avere bisogno di sacerdoti dedicati in qualche misura alla loro cura pastorale. In tal caso, poiché la nomina comporterebbe la cura pastorale di fedeli, ritengo che essa debba spettare all'Ordinario del luogo, a norma del can. 565.

### c) *Le soluzioni pastorali a livello sopradiocesano*

Uno dei principi costituzionali dell'organizzazione ecclesiastica è quello del coordinamento, perché c'è un'unica ragion d'essere della funzione di tutti i Pastori<sup>56</sup>. D'altronde, la *missio* che

<sup>54</sup> Per le associazioni private, il can. 324, § 2 parla invece di «consiliarius spiritualis», che può essere eletto dai membri dell'associazione tra i sacerdoti che esercitano legittimamente il ministero nella diocesi, ma deve essere confermato dall'Ordinario del luogo.

<sup>55</sup> Il can. 698 del codice del 1917 parlava anche di "cappellano", ma il codice piano-benedettino non dava una definizione legale dell'ufficio del cappellano, come fa invece il vigente codice.

<sup>56</sup> Cf. HERVADA, *Diritto costituzionale...*, 228 e 229. Per una spiegazione del principio sotto il profilo tecnico del coordinamento degli uffici, vedi J.I. ARRIETA, *Diritto dell'organizzazione ecclesiastica*, Milano 1997, 166 e 167.

ricevono i vescovi non è ostacolo alla *sollicitudo omnium ecclesiarum* che essi devono avere in quanto membri del Collegio episcopale. Non va dimenticato, inoltre, che il Romano Pontefice, in forza del *munus petrinum* ha la responsabilità pastorale di tutti i fedeli e la funzione di garantire la *communio ecclesiarum*, il che si riflette tra l'altro proprio nel favorire e dirigere l'azione coordinata dei vescovi.

Da tale principio scaturiscono alcune strutture create all'interno delle Conferenze Episcopali che hanno la loro origine nell'*Exsul Familia*, volte a coordinare l'azione pastorale con i fedeli interessati dal fenomeno della mobilità umana<sup>57</sup>. Da parte della Santa Sede è da notare la creazione, in seguito all'ultima riforma della Curia Romana, dei Pontifici Consigli aventi mansioni soprattutto di stimolare determinati settori pastorali.

Ma, oltre a questi organismi di carattere piuttosto amministrativo, interessa segnalare la possibilità che il Romano Pontefice costituisca, come prevede il n. 42 del *Christus Dominus*, uffici veramente pastorali a cui viene affidata la missione di dare unità di indirizzo e di governo ad attività pastorali in beneficio di più diocesi<sup>58</sup>. Il decreto conciliare precisa che questi uffici possono essere affidati anche a vescovi, poiché un incarico di questo tipo è comunque di natura episcopale, in quanto implica il governo di un'azione propriamente pastorale, svolta quindi da sacerdoti. In questi casi i presbiteri sono presenti in qualità di collaboratori della missione affidata al Pastore, partecipano, cioè, della stessa responsabilità pastorale mediante l'amministrazione dei sacramenti e la trasmissione della Parola di Dio. Ne segue che un ufficio di queste caratteristiche dà origine alla nascita di un ente che, sotto il profilo comunitario, è strutturato secondo questi elementi essenziali: il Pastore che ha ricevuto la missione episcopale di governare il lavoro pastorale in beneficio di più chiese particolari, il presbiterio che lo aiuta e i fedeli che si beneficiano di quest'azione pastorale, i quali hanno anche un ruolo attivo all'interno dell'ente in quanto, in forza del carattere battesimale, cooperano organicamente nell'obiettivo apostolico perseguito dalla costituzione dell'ufficio di natura episcopale. Si tratta, insomma, di enti costituiti dalla Sede Apostolica i cui membri sono anche – secondo le parole della Lettera *Communio Notio* della Congregazione della dottrina della fede – «membri delle Chiese particolari dove vivono ed operano [...] Ciò non solo non intacca l'unità della Chiesa particolare fondata nel Vescovo, bensì contribuisce a dare a questa unità l'interiore diversificazione propria della *comunione* [...]. Per il loro carattere sovradiocesano, radicato nel ministero petrino, tutte queste realtà ecclesiali sono anche elementi al servizio della comunione delle diverse Chiese particolari»<sup>59</sup>.

Questa è una delle grandi innovazioni compiute dal Vaticano II, l'auspicare, laddove le ragioni pastorali lo consigliassero, l'erezione di diocesi peculiari, prelature personali ed altri enti del genere (PO 10). Così facendo, il Concilio ha reso possibile superare i limiti di fronte ai quali si trovò Pio XII allorché volle dare un grande impulso alle iniziative pastorali specializzate, dovendo adeguarsi al principio di territorialità come unico criterio per delimitare gli enti. Per organizzare la pastorale castrense, infatti, questo Papa dovette ricorrere a una norma, non solo extracodificale, ma

---

<sup>57</sup> L'Istruzione *Erga migrantes caritas Christi* chiede alle Conferenze Episcopali delle nazioni dove si recano o dove partono in maggior numero i migranti di costituire una commissione nazionale per le migrazioni, il cui segretario fungerà normalmente da direttore nazionale; nelle altre nazioni dove è minore il numero dei migranti le Conferenze Episcopali dovranno designare un vescovo promotore (art. 19, §§ 1 e 2; l'art. 20 descrive le mansioni di questi organismi). Ci sono anche delle strutture simili relative ai marittimi (cf. mp *Stella Maris*, artt- 9-11).

<sup>58</sup> «Cum necessitates pastorales magis magisque requirant ut quaedam pastoralia munia concorditer regantur et promoveantur, expedit ut in servitium omnium vel plurium dioecesium alicuius determinatae regionis aut nationis nonnulla constituentur officia, quae etiam Episcopis committi possunt».

<sup>59</sup> CONGREGAZIONE DELLA DOTTRINA DELLA FEDE, *Litterae ad Catholicae Ecclesiae Episcopos de aliquibus aspectibus Ecclesiae prout est Communio*, 28 maggio 1992, n. 16, in AAS, 85 (1993), pp. 847 e 848 (tr. italiana, IDEM, *Lettera ai Vescovi della Chiesa Cattolica su alcuni punti della Chiesa intesa come comunione*, Città del Vaticano 1992).

anche speciale, nel senso che si discostava dai principi comuni, e basare il tutto sulla potestà del Romano Pontefice, creando appunto “vicariati” militari<sup>60</sup>; e per potenziare l’attenzione pastorale nell’ambito della mobilità umana, egli creò una struttura (in parte tuttora vigente) che risentiva della tensione di trovarsi tra la necessità di coordinare il lavoro pastorale a livello sopradiocesano, da un lato, e l’inesistenza di giurisdizioni personali, dall’altro<sup>61</sup>.

Dando uno sguardo alla normativa in vigore e alla prassi attuale della Chiesa, si scorgono questi tipi di enti: ordinariati militari, prelature personali e ordinariati rituali, aventi come caratteristiche comuni quelle di essere circoscrizioni delimitate da un criterio personale, eretti allo scopo di venire incontro a necessità pastorali speciali di fedeli appartenenti a più chiese particolari.

Gli ordinariati militari, regolati dalla più volte citata *Spirituali Militum Curae*, sono, a tenore di questa Costituzione Apostolica, peculiari circoscrizioni ecclesiastiche assimilate giuridicamente alle diocesi, dotate di statuti che concretizzano il regime dei singoli ordinariati<sup>62</sup>, rette da un Ordinario proprio, di norma insignito con la dignità episcopale e, comunque, equiparato al vescovo diocesano<sup>63</sup>. La giurisdizione dell’Ordinario sui fedeli è cumulativa con quella dei vescovi locali, poiché i fedeli dell’ordinariato non cessano di appartenere alle chiese locali<sup>64</sup>.

L’equiparazione alla diocesi espressamente riconosciuta dalla legge quadro non deve oscurare la specificità propria di queste circoscrizioni. Se gli ordinariati sono “assimilati” alle diocesi è proprio perché non lo sono, sebbene vada riconosciuto allo stesso tempo che ci sono molti elementi essenziali comuni tra la diocesi e l’ordinariato militare (soprattutto la sua struttura societaria: Pastore, presbiterio e popolo) che consentono appunto l’assimilazione giuridica. Va subito segnalato che occorre distinguere nettamente l’assimilazione alla diocesi delle comunità di cui al can. 368 dall’assimilazione (o, meglio, dalla ragione dell’assimilazione) degli ordinariati. Gli ordinariati militari, infatti, non sono assimilati alle diocesi per ragioni congiunturali o perché non si sono ancora sviluppati a sufficienza, ma perché hanno una diversità ecclesologica rispetto alle diocesi, consistente nel fatto che l’ordinariato non è una Chiesa particolare in più con un popolo separato dalle chiese locali (se così fosse, verrebbe meno la sua ragion d’essere). Ritengo perciò che sarebbe un errore teorico e pratico il voler imitare a tutti i costi le diocesi. Errore teorico perché comporterebbe dimenticare che i fedeli dell’ordinariato non sono affidati esclusivamente alla responsabilità dell’Ordinario militare; errore pratico perché non si sfrutterebbe la possibilità legale di avere una disciplina più flessibile, capace di adeguarsi meglio alla realtà e alle esigenze concrete, e perché perderebbero la forza apostolica derivata dalla sua specificità pastorale, come sopra ricordato a proposito dell’ufficio dei cappellani militari<sup>65</sup>.

Le prelature personali in generale vengono regolate ai cann. 294 a 297 del codice. Stabilisce il can. 294 che la Santa Sede può erigere prelature personali per promuovere una migliore distribuzione del clero o per realizzare peculiari opere pastorali o missionarie in favore di varie

---

<sup>60</sup> Mi riferisco alla citata Istruzione *Sollemne semper* (cf. *supra* nota 48).

<sup>61</sup> Sono paradigmatiche di questa tensione le figure del direttore nazionale e del delegato per l’opera della migrazione, i quali, benché privi di giurisdizione, dovevano svolgere di fatto mansioni proprie della direzione dei cappellani. Ad onore del vero, va riconosciuto a Pio XII la preoccupazione di rendere più realistico il principio di territorialità dell’organizzazione ecclesiastica, come sta a dimostrarlo la sua tesi di dottorato in diritto canonico (cf. E. PACELLI, *La personnalité et la territorialité des lois particulièrement dans le droit canonique*, in *EphJurCan*, 1 [1945] 5-27).

<sup>62</sup> Cf. *Spirituali Militum Curae*, art. 1, § 1.

<sup>63</sup> Cf. *ibidem*, art. 2, § 1.

<sup>64</sup> Cf. *ibidem*, art. 4, 3).

<sup>65</sup> Cf. E. BAURA, *Gli ordinariati militari dalla prospettiva della «communio ecclesiarum»*, in *Fidelium Iura*, 6 (1996), pp. 337-365.

regioni o ceti sociali. Senza entrare in uno studio approfondito di questa figura, va segnalato che, a norma del codice, si tratta di prelature, ambiti cioè della missione e della giurisdizione di un prelado, che, diversamente dalle prelature territoriali, vengono delimitate da un criterio personale, ma, come nel caso degli ordinariati militari, senza formare un popolo separato dalle chiese locali; al servizio della prelatura si possono incardinare chierici secolari.

Attualmente, come è noto, è stata eretta come prelatura personale quella dell'Opus Dei. Per quanto qui interessa, va rilevato che l'Opus Dei si configura come una convocazione di cristiani affinché si impegnino a vivere personalmente l'ideale della perfezione della carità nel mondo e a trasmetterlo ad altri, senza perciò formare nessun gruppo di sorta né obbligarsi a realizzare attività comuni. L'impegno di vita cristiana e di apostolato assume delle caratteristiche specifiche ed è così pressante da aver bisogno del ministero di sacerdoti totalmente dedicati ad esso, buoni conoscitori dello spirito specifico che anima l'Opus Dei<sup>66</sup>. Con l'erezione della prelatura questi sacerdoti si incardinano al suo servizio, sotto l'autorità di un Prelato che garantisce l'unità del lavoro realizzato dall'Opus Dei. Giovanni Paolo II ha ribadito, infatti, che ha voluto erigere la prelatura dell'Opus Dei «organicamente strutturata, cioè dei sacerdoti e dei fedeli laici, uomini e donne, con a capo il proprio Prelato», fermo restando il principio che i fedeli della prelatura non cessano di essere membri delle chiese locali dove vivono ed operano, il che consentiva al Romano Pontefice di concludere: «l'appartenenza dei fedeli laici sia alla propria Chiesa particolare sia alla Prelatura, alla quale sono incorporati, fa sì che la missione peculiare della Prelatura confluisca nell'impegno evangelizzatore di ogni Chiesa particolare, come prevede il Concilio Vaticano II nell'auspicare la figura delle Prelature personali»<sup>67</sup>. Giova qui evidenziare che, in virtù della specifica missione della prelatura dell'Opus Dei, l'attività pastorale dei presbiteri in essa incardinati, pur essendo vitale per la prelatura in quanto la informa con il suo contributo, è molto settoriale rispetto alla totalità delle attività sacerdotali possibili, limitandosi praticamente alla celebrazione dell'Eucaristia, all'amministrazione del sacramento della Penitenza, alla direzione spirituale e alla proclamazione della Parola di Dio in nome della Chiesa.

Occorre comunque richiamare l'attenzione sul fatto che la prelatura dell'Opus Dei non è il prototipo delle prelature personali, sicché molte delle sue caratteristiche possono essere assenti in altre future prelature, come, per esempio, l'universalità o il fatto che i fedeli si incorporino mediante un atto volontario. Mi sembra inoltre opportuno sottolineare che la ragione per la quale si è istituita la figura delle prelature personali è quella di contribuire alla risoluzione di necessità pastorali (sopradiocesane, molto probabilmente di ambito nazionale) e non per dare una configurazione canonica a istituzioni sorte dall'iniziativa dei fedeli, a meno che tale iniziativa abbia proprio l'effetto di creare una necessità pastorale<sup>68</sup>.

Un tipo di circoscrizione ecclesiastica non prevista dalla legislazione comune, ma esistente nella vita della Chiesa dal 1930, è quella degli ordinariati eretti per assistere pastoralmente tutti i fedeli orientali (indipendentemente dal rito o dalla Chiesa *sui iuris* di appartenenza) dimoranti in un

<sup>66</sup> Cf., per esempio, J. ESCRIVÀ DE BALAGUER, *Colloqui con mons. Escrivà*, Milano 2002, n. 69.

<sup>67</sup> GIOVANNI PAOLO II, *Discorso del 17 marzo 2001 ai partecipanti all'Incontro sulla "Novo millennio ineunte" promosso dalla Prelatura dell'Opus Dei*, in OssRom, 18 marzo 2001, 6.

<sup>68</sup> In materia di pastorale con i migranti, per esempio, è stata più volte presa in considerazione la soluzione di prelature personali (cf., per esempio, A. BENLLOCH POVEDA, *La nuova legislazione canonica sulla mobilità sociale*, in *Migrazioni e diritto ecclesiale. La pastorale della mobilità umana nel nuovo codice di diritto canonico*, Padova 1992, 14; J. BEYER, *The new Code of Canon Law and pastoral care for people on the move*, in PONTIFICIA COMMISSIONE PER LA PASTORALE DELLE MIGRAZIONI E DEL TURISMO, *Migrazioni. Studi interdisciplinari*, Centro Studi Emigrazioni Roma 1985, 1, 177-179; P.A. BONNET, *The fundamental duty-right of the migration faithful*, in *ibidem*, 209; V. DE PAOLIS, *Migration and Church: canonical aspects*, in *ibidem*, 227; G. DALLA TORRE, *La prelatura personale e la pastorale ecclesiale nell'ora presente*, in *Le prelature personali nella normativa e nella vita della Chiesa*, Venezia. Scuola Grande di San Rocco, 25-26 giugno 2001, a cura di S. Gherro, Padova 2002, 115-136).

Paese dove la gerarchia orientale non è organizzata, a capo dei quali viene preposto il vescovo diocesano della capitale della nazione<sup>69</sup>.

Un caso specifico, fuori norma, è costituito dall'Amministrazione apostolica personale di Campos (Brasile) per i fedeli che desiderano seguire la liturgia anteriore al Concilio Vaticano II<sup>70</sup>. Si tratta di un ente circoscritto al territorio della diocesi di Campos, ma personale, a cui appartengono tutti coloro che si vogliono registrare nell'apposito libro. Naturalmente i fedeli di quest'amministrazione continuano a far parte delle diocesi locali dove vivono e dove possono seguire anche la liturgia attuale. Il nome di amministrazione apostolica, sia pure personale, riecheggia le speciali e gravi ragioni che portano a non erigere le amministrazioni territoriali in diocesi; in ogni caso, sembra che il nome stia ad indicare che l'amministratore governa questa circoscrizione a nome del Romano Pontefice.

### 3. Rapporto con la pastorale parrocchiale

La storia delle strutture pastorali è la storia del modo in cui la Chiesa è venuta incontro agli uomini e ai loro raggruppamenti naturali, giacché la forma di organizzarsi della convivenza umana ha determinato decisamente il modo di strutturare il servizio pastorale<sup>71</sup>. Il protagonismo di fatto della parrocchia e delle altre istanze pastorali è cambiato a seconda delle necessità dei fedeli e di tanti altri condizionamenti (una società rurale è molto diversa da una prevalentemente urbana, o una sedentaria da una con le caratteristiche della contemporanea società occidentale). Il rapporto che si può instaurare tra la parrocchia e le altre forme di cura pastorale dipenderà anche da tante circostanze, tanto varie quanto la vita stessa, sicché sarebbe ingenuo pretendere di codificare perfettamente le relazioni tra i diversi uffici pastorali, quando è invero una questione di prudenza. Ad ogni modo, aiuta sicuramente alla prudenza la riflessione sui principi che stanno alla base dell'organizzazione pastorale della Chiesa.

Come ricordato all'inizio, l'effetto primario dell'organizzazione pastorale, sotto il profilo giuridico, è quello di determinare il titolo del diritto fondamentale dei fedeli di ricevere i beni salvifici da parte dei Pastori. In questo senso, la diocesi presuppone una prima determinazione del rapporto tra i fedeli e i Pastori della Chiesa, al legare certi fedeli ad un vescovo; all'interno della diocesi, è la parrocchia, quale *pars dioecesis*, a delimitare l'ambito primario della cura pastorale dei fedeli di una diocesi. L'essenzialità della parrocchia, sotto il profilo prettamente giuridico, si palesa principalmente negli obblighi che il parroco assume nei confronti dei suoi parrocchiani<sup>72</sup>, nelle funzioni pastorali tipicamente parrocchiali definite al can. 530 e nel ruolo di certificazione degli atti e dello stato delle persone<sup>73</sup>.

---

<sup>69</sup> Sulla natura di queste circoscrizioni ecclesiastiche e i corrispondenti dati, vid. J.I. ARRIETA, *Chiesa particolare e circoscrizioni ecclesiastiche*, in IE, 6 (1994) 31-33.

<sup>70</sup> CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, Decreto di erezione del 18 gennaio 2002, in AAS 94 (2002) 305-307. Il decreto fa seguito alla lettera autografa del Papa, del 25 dicembre 2001 (AAS 94 [2002] 267 e 268) in cui, oltre a dichiarare la remissione delle censure, preannunciava un documento legislativo che avrebbe dato forma giuridica alla soluzione del problema postosi con il ritorno alla piena comunione dei fedeli interessati. Per commenti a questo provvedimento, cf. G. INCITTI, *Note sul decreto di erezione dell'Amministrazione apostolica personale S. Giovanni Maria Vianney*, in IE, 14 (2002) 851-860 e J. LANDETE CASAS, *La atención pastoral de los fieles tradicionalistas: garantías para su plena inserción*, in *Fidelium Iura*, 11 (2001) 169-192.

<sup>71</sup> Cf. A.M. STICKLER, *Diritto e pastorale nella storia della Chiesa*, in ME, 95 (1975) 749-766.

<sup>72</sup> Cf. soprattutto cann. 528, 529 e 534, § 1.

<sup>73</sup> Cf. can. 535. E' interessante far notare che il can. 530 parla di «functiones specialiter parrocho commissae», mentre il can. 462 del Codice del 1917 diceva «functiones parrocho reservata». Cf. OTADUY, *El vínculo parroquial...*, 503-505.

Non va dimenticato, però, che i servizi pastorali prestati dalla parrocchia non possono essere concepiti in senso minimalista, giacché la chiamata alla santità è universale e pertanto i fedeli, senza necessità di ricorrere ad altre istanze, dovrebbero poter trovare nella parrocchia i sussidi necessari per giungere alla meta della loro vocazione battesimale. Pertanto, né l'esistenza nella Chiesa di tante realtà sorte dall'iniziativa dei fedeli diminuisce la responsabilità del parroco, né la costituzione da parte della Gerarchia di tante strutture pastorali sopra ricordate rende la parrocchia un'istanza pastorale di carattere residuale.

I tratti essenziali della parrocchia ora ricordati potrebbero darne un'immagine simile ad un'istanza di servizi pastorali di stampo amministrativo, mentre il codice attuale (che, rispetto a quello anteriore, è propenso a dare delle definizioni ontologiche anziché riferirsi ai soli effetti legali) esordisce il capitolo dedicato alla parrocchia e ai parroci con l'affermazione che la parrocchia è una comunità di fedeli stabilmente costituita (can. 515, § 1). Invero le due dimensioni – pastorale e comunitaria – non sono affatto incompatibili, anzi, a ben guardare, laddove c'è un rapporto tra fedeli a motivo dei beni salvifici, c'è una dimensione comunitaria. Onde impostare adeguatamente questa realtà con le altre forme di cura pastorale, occorre definire con precisione che cosa si intenda per comunità relativamente alla parrocchia, giacché, a mio avviso, la qualifica legale di comunità non comporta che tutti gli aspetti comunitari della parrocchia acquistino necessariamente natura giuridica.

Può essere utile innanzitutto menzionare l'intervento del Presidente della Conferenza Episcopale Italiana nella cinquantaduesima assemblea generale di questo organismo dedicata appunto al tema della parrocchia, in cui si richiamava l'attenzione su due tendenze da evitare: quella di concepire la parrocchia come una "stazione di servizio" e quella di vederla come comunità piuttosto autoreferenziale, come se fosse autosufficiente e fine a se stessa<sup>74</sup>. E' di capitale importanza, infatti, che la comunità parrocchiale vada vista all'interno della comunione, per cui in nessun modo le *partes dioecesis* che sono le parrocchie possono essere concepite quali compartimenti stagni, chiusi alle altre comunità e alle altre istanze pastorali.

Nel tentativo di capire più approfonditamente la natura comunitaria della parrocchia, va osservato che ci sono molti tipi di comunità, anche all'interno della Chiesa. La comunità parrocchiale è quella *universitas fidelium* affidata alla cura pastorale di un parroco. Non è quindi un gruppo di fedeli riuniti per condurre una vita comune o per svolgere delle attività comuni, ma una comunità sorta dalla cura pastorale di un presbitero, la quale ha in comune non tanto delle azioni collettive quanto la partecipazione ai mezzi salvifici e alla responsabilità di evangelizzazione di una determinata popolazione. Penso che il can. 529, § 2 vada letto alla luce di questa considerazione, quando afferma che il parroco deve adoperarsi affinché i fedeli «*communio*is paroecialis curam habeant»; si parla, appunto, di "comunione", non di attività comunitarie. In questo senso, non credo che sia esagerato affermare che la comunità parrocchiale esista soprattutto quando il parroco celebra la *missa pro populo*, indipendentemente dal numero di assistenti.

Le precedenti considerazioni mirano a premunirsi contro il rischio, che a mio parere può talvolta darsi nella teoria e nella prassi pastorale, di enfatizzare eccessivamente l'aspetto comunitario della parrocchia, dimenticando che essa è al servizio del fedele, con il conseguente pericolo di limitare la vita cristiana e di soffocare la legittima libertà dei fedeli.

In effetti, si potrebbe cadere, in maniera più o meno esplicita e più o meno conscia, in una visione riduttiva della vita cristiana, come se si fosse cristiani quando si è "fisicamente" in comunità, nel tempio, dimenticando che «*laicorum est, ex vocatione propria, res temporales gerendo et secundum Deum ordinando, regnum Dei quaerere*» (LG 31). L'ideale della vita cristiana

---

<sup>74</sup> Cf. C. RUINI, *Prolusione alla 52ª Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana*, in [http://www.chiesacattolica.it/cci\\_new/documenti\\_cei/2003-11/17-16/ProlusioneRuini.doc.doc](http://www.chiesacattolica.it/cci_new/documenti_cei/2003-11/17-16/ProlusioneRuini.doc.doc).

non consiste necessariamente nel dedicarsi a delle attività relative all'ambito istituzionale della Chiesa, ma quello di identificarsi con Cristo e di portarlo a tutte le genti in ogni momento, anche nella gestione delle cose temporali quando questa è la propria vocazione, come succede nel caso dei laici. E' proprio seguendo questa vocazione che i fedeli laici cooperano organicamente all'edificazione del popolo di Dio e, quindi, anche al bene della parrocchia. Ne segue che la qualifica di membri "vivi", "attivi" della Chiesa non dipende necessariamente dal loro grado di coinvolgimento nelle attività istituzionali, ma soprattutto dalla fedeltà con cui compiono la loro vocazione cristiana. Non va dimenticato peraltro che la potenzialità apostolica dei laici non può essere circoscritta al solo ambito parrocchiale<sup>75</sup>.

L'osservazione della dimensione comunitaria della parrocchia non può neanche far dimenticare che un principio fondamentale in materia è la condizione di libertà dei fedeli all'interno della Chiesa. Sotto il profilo esclusivamente giuridico, l'appartenenza ad una parrocchia comporta per il fedele soltanto alcune limitazioni per alcuni atti di speciale rilevanza pubblica (battesimi, matrimoni) ed altri eventuali obblighi che l'autorità competente possa imporre, come, per esempio, di carattere economico<sup>76</sup>.

A questo proposito, può essere paradigmatico prendere in considerazione la celebrazione domenicale dell'Eucaristia. Essa costituisce certamente il momento culmine della vita di una parrocchia e deve manifestare in qualche modo il suo senso di comunità<sup>77</sup>, sicché va da sé la convenienza che i parrocchiani vi partecipino<sup>78</sup>, ma non fino al punto di costringerli, più o meno apertamente, a farlo. A parte il fatto che qualsiasi valida celebrazione dell'Eucaristia esprime la comunione con il Papa e con il vescovo<sup>79</sup> e, quindi, i fedeli che assistono alla Messa fuori dalla parrocchia non sono spiritualmente lontani da essa, la Messa parrocchiale, sotto il profilo giuridico, va vista anzitutto come il modo che hanno i Pastori di ottemperare al loro dovere di offrire ai fedeli l'effettiva possibilità di soddisfare al precetto della Messa domenicale, giacché, come ha messo in evidenza il Papa recentemente, l'esistenza di questo obbligo grave dei fedeli impone ai Pastori il correlativo dovere di consentire che esso venga soddisfatto<sup>80</sup>. L'evoluzione disciplinare in materia è molto significativa al riguardo: dall'obbligo (o quantomeno forte raccomandazione), risalente dal medioevo e confermato da Trento, di soddisfare il precetto domenicale nella propria parrocchia, fino al disposto del vigente can. 1248, § 1 in cui si afferma che «praecepto de Missa participanda satisfacit qui Missae assistit *ubicumque* celebratur ritu catholico vel ipso die festo vel vespere diei praecedentis»<sup>81</sup>.

---

<sup>75</sup> Cf. AA 10 («ut respondeant necessitatibus urbium et regionum ruralium, suam cooperationem [si riferisce ai laici] non intra fines paroeciae vel dioecesis circumscriptam retineant, sed ad campos interparoecialem, interdioecesanum, nationalem vel internationalem extendere satagant») e GIOVANNI PAOLO II, Esortazione apostolica *Christifideles laici*, del 30 dicembre 1988 (AAS 81 [1989] 393-521), n. 26.

<sup>76</sup> Cf., per esempio, can. 1266.

<sup>77</sup> «Quare vita liturgica paroeciae eiusque relatio ad Episcopum in mente et praxi fidelium et cleri fovenda est; et adlaborandum ut sensus communitatis paroecialis, imprimis vero in communi celebratione Missae dominicalis, floreat» (SC 42).

<sup>78</sup> Cf. GIOVANNI PAOLO II, Lettera *Dies Domini*, del 31 maggio 1998, n. 36, in AAS 90 (1998) 731-746.

<sup>79</sup> Cf. CONGREGAZIONE DELLA DOTTRINA DELLA FEDE, *Litterae ad Catholicae Ecclesiae Episcopos...*, n. 14.

<sup>80</sup> GIOVANNI PAOLO II, Enciclica *Ecclesia de Eucaristia*, del 17 aprile 2003 (AAS 95 [2003] 433-475), n. 41.

<sup>81</sup> Il Concilio di Trento chiedeva agli Ordinari del luogo che «moneant etiam eundem populum, ut frequenter ad suas parochias, saltem diebus dominicis et maioribus festis accedant» (decreto *De observandis et vitandis in celebratione missarum*, in *Conciliorum Oecumenicorum decreta*, cit., p. 737). La dottrina fece subito notare che non esisteva un obbligo stretto di osservare il precetto domenicale nella propria parrocchia («...non ait, ut iubeant, neque eos teneri, sed solum ut moneant, quod non inducit necessitatem» M. AZPILCUETA, *Enchiridion sive manuale confessoriorum et poenitentium*, Romae 1588, 463). Il codice del 1917 stabiliva al can. 1249: «legi de audiendo Sacro satisfacit qui Missae adest quocumque catholico ritu celebretur, sub dio aut in quacumque ecclesia vel oratorio publico

Il tema della Messa domenicale evidenzia come la posizione giuridica dei fedeli nei confronti della parrocchia sia soprattutto quella di titolari di diritti, fermo restando il principio secondo cui spetta alla Gerarchia, e non agli stessi fedeli, la determinazione dell'organizzazione pastorale, ma va anche ricordato al contempo il principio che l'organizzazione pastorale deve essere messa al servizio dei battezzati, senza cadere in un certo "socialismo" ecclesiale in cui principi organizzativi o criteri estetici dell'architettura pastorale primeggiano sulle esigenze spirituali dei fedeli. Semmai una determinata parrocchia si vedesse priva di fedeli, spetta al giudizio del vescovo, aiutato dal consiglio presbiterale, innovare la divisione parrocchiale, affinché essa risponda alle necessità reali delle anime.

La libertà dei fedeli si manifesta anche nella partecipazione alla vita delle associazioni o movimenti o di altre realtà. Alcune di queste aggregazioni hanno il proprio habitat nella parrocchia stessa, come il Cammino neocatecumenale; in tal caso, spetta al parroco determinare il modo di soddisfare alle loro necessità senza scapito del normale funzionamento della parrocchia. D'altronde, quelle che svolgono la loro attività in un altro modo non pongono problemi organizzativi né di altro tipo<sup>82</sup>.

Per quanto riguarda il rapporto della parrocchia con le altre forme di cura pastorale diocesana, va ricordata la realtà essenziale della diocesi e la ragion d'esser delle parrocchie come divisioni primarie della cura pastorale che non esauriscono certamente il modo di provvedere all'attenzione dei fedeli affidati al vescovo. Occorre considerare a questo punto che fra i principi costituzionali dello sviluppo dell'organizzazione ecclesiastica si trova quello del decentramento, che consente ai presbiteri di partecipare nella responsabilità pastorale dei vescovi, il quale viene completato con il principio già menzionato del coordinamento, basato sul fatto che la funzione pastorale ha un'unità di ragion d'essere. In questo senso, si è parlato della necessità di non fermarsi alla parrocchia, ma di attuare una pastorale "integrata"<sup>83</sup>. Da questa prospettiva, gli uffici di natura cumulativa, quali la parrocchia personale e soprattutto le cappellanie, appaiono come un aiuto alle parrocchie; in alcuni casi ciò è evidente (si pensi all'aiuto fornito dal cappellano di un carcere o di un ospedale), ma, a ben guardare, la collaborazione si dà sempre, se si tiene conto della necessità di dare ai fedeli i sussidi necessari per raggiungere la santità. Questa unità di intenti rende impossibile parlare di concorrenza fra diverse istanze pastorali (altro sarebbe l'umana gelosia, la quale, per quanto comprensibile, non può, certo, assurgere a principio organizzativo).

«La stessa diocesi, del resto, senza rinunciare alla sua indole e responsabilità propria di Chiesa particolare, è coinvolta a un livello più ampio in quel medesimo processo di collaborazione e integrazione»<sup>84</sup>. Come all'interno della diocesi spetta al vescovo diocesano mettere in atto il coordinamento fra le forze pastorali, così a livello universale corrisponde al Romano Pontefice vegliare per dare unità all'azione pastorale dei membri del Collegio episcopale, provvedendo anche alla costituzione di quegli uffici pastorali in favore di più chiese particolari e stabilendo i criteri di coordinamento che garantiscano al contempo l'unità della Chiesa particolare fondata nel vescovo<sup>85</sup>. Per esempio, per l'erezione delle prelature personali, il codice prevede che la Santa Sede senta

aut semi-publico et in privatis coemeteriorum aediculis de quibus in can. 1190, non vero in aliis oratoriis privatis, nisi hoc privilegium a Sede Apostolica concessum fuerit».

<sup>82</sup> «Partem quam christifideles laici in missione Ecclesiae propriam habent, parochus agnoscat et promoveat, consociationes eorundem ad fines religionis fovendo» (can. 529. § 2).

<sup>83</sup> Cf. RUINI, *Prolusione*...

<sup>84</sup> *Ibidem*.

<sup>85</sup> Il CD 42, dopo aver accennato a questo tipo di uffici, raccomanda subito che «ut inter Praelatos seu Episcopos, his muneribus perfungentes, et Episcopos dioecesanos atque Conferentias Episcopales fraterna semper vigeat communio et animorum in sollicitudine pastoralis conspiratio, cuius rationes etiam iure communi definiantur oportet».

prima le Conferenze Episcopali interessate (can. 294) e che gli statuti definiscano i rapporti con gli Ordinari locali delle chiese particolari dove lavora «*praevio consensu Episcopi dioecesani*» (can. 297)<sup>86</sup>. Per la natura delle cose, l'erezione di un ordinariato militare fa seguito ad un accordo tra la Santa Sede e le autorità civili del Paese, ma la Sede Apostolica non procede a stabilire un siffatto accordo se non dopo aver sentito la Conferenza Episcopale<sup>87</sup>, sebbene, una volta eretto l'ordinariato militare, esso sia presente in tutte le diocesi del Paese; per favorire il rapporto fra l'Ordinario militare e i vescovi locali la *Spirituali Militum Curae* prevede che l'Ordinario sia membro *ipso iure* della Conferenza Episcopale, anche quando egli non sia insignito della dignità episcopale<sup>88</sup>.

E' evidente, comunque, che il coordinamento tra le circoscrizioni personali e le diocesi locali non deve limitarsi alle relazioni tra gli Ordinari ma occorre un rapporto tra i cappellani e parroci. Un modo pratico di promuovere questi rapporti è la partecipazione nel consiglio presbiterale diocesano. A questo proposito, non va dimenticato che il disposto del can. 498, § 1, 2 stabilisce che hanno diritto di elezione attivo e passivo nel consiglio presbiterale tutti i sacerdoti (i secolari non incardinati nella diocesi e i religiosi) che dimorano nel territorio diocesano e «*in eiusdem bonum aliquod officium exercent*». Quanto detto sulla natura della giurisdizione cumulativa aiuta a comprendere come i sacerdoti titolari di un ufficio "cumulativo" esercitino una funzione a beneficio della diocesi, data l'unità di intenti e l'unità dei destinatari.

Per avere una visione completa dei principi che devono reggere i rapporti fra la parrocchia e le altre forme di cura pastorale, penso che sia necessario riprendere il discorso relativo alla funzione pastorale vista come diritto dei fedeli e, in questa ottica, rievocare la massima "salus animarum, suprema lex", ricordata a chiusura del vigente codice. Questo principio ha avuto nella canonistica una triplice valenza: come fine dell'ordinamento giuridico, come principio ispiratore e come clausola limite dell'esperienza giuridica<sup>89</sup>. Forse ha preso il sopravvento quest'ultima accezione, e non sempre con il dovuto rigore, al punto di contrapporre, in maniera superficiale, il principio della *salus animarum* alle esigenze del diritto<sup>90</sup>. In ogni caso, non va trascurata la funzione ispiratrice che questo principio ha sull'attività giuridica della Chiesa, che non si riduce solo al momento legislativo o giudiziario, ma che si riferisce anche a tutta l'attività di governo e all'esercizio del *munus pascendi*. L'organizzazione pastorale, infatti, deve essere retta dal supremo ordine, dalla legge suprema, della salvezza delle anime, giacché a ciò deve mirare<sup>91</sup>, senonché non si può più avere una visione riduttiva della salvezza delle anime, ma essa va capita alla luce della dottrina della chiamata

---

<sup>86</sup> Gli statuti della prelatura dell'Opus Dei dedicano i nn. 171 a 180 ai rapporti con i vescovi diocesani; il n. 177, per esempio, richiede la venia dell'Ordinario del luogo prima di erigere un Centro della prelatura.

<sup>87</sup> Cf. cost. ap. *Spirituali Militum Curae*, art. I, § 2. Per altre disposizioni relative alle relazioni fra l'ordinariato militare e le diocesi, cf. artt. 2, § 4, 5 e 7.

<sup>88</sup> Cf. art. 3 della *Spirituali Militum Curae*.

<sup>89</sup> Cf. P. MONETA, *La salus animarum nel dibattito della scienza canonistica*, in IE 12 (2000) 307-326, specie 310-312.

<sup>90</sup> Cf. E. BAURA, *Pastorale e diritto nella Chiesa*, in Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, *Vent'anni di esperienza canonica. 1983-2003. Atti della Giornata accademica tenutasi nel XX anniversario della promulgazione del Codice di Diritto Canonico. Aula del Sinodo in Vaticano, 24 gennaio 2003*, 167-170.

<sup>91</sup> A proposito del fenomeno della mobilità, il Papa ha affermato che se «l'organizzazione pastorale ordinaria non riesce a raggiungere i molteplici gruppi coinvolti nella mobilità, il loro diritto all'evangelizzazione e ad una vita cristiana regolare dovrà trovare una risposta il più possibile adeguata attraverso iniziative specifiche ed appropriate strutture, adatte alle persone ed alle circostanze. Ancora una volta, è il caso di ricordare che la salvezza delle anime resta il supremo criterio di organizzazione possibile: *salus animarum suprema lex*» (GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla Plenaria del Pontificio Consiglio per la pastorale con i Migranti e gli Itineranti*, del 21 ottobre 1993, in ID., *Insegnamenti*, XVI, 2 (1993), 1076.

universale alla santità<sup>92</sup>. Insomma, la necessità di amministrare *abundanter* i mezzi salvifici affinché i fedeli possano raggiungere la pienezza della vita cristiana non è un vago desiderio massimalista, ma un dovere giuridico, e costituisce il criterio informatore fondamentale dell'organizzazione pastorale.

***Eduardo Baura***

---

<sup>92</sup> Le seguenti parole sono molto espressive di quanto ora affermato, specie se si tiene conto che vennero pubblicate per la prima volta nella sua versione originale nel 1969: «Posto, dunque, che i fedeli hanno diritto agli abbondanti mezzi che servono per mirare alla santità personale, la Gerarchia deve organizzarsi non solo per attendere ai precetti, bensì anche per quelle che sono state comunemente chiamate opere supererogatorie. Se il cristiano, perché viva una vita autenticamente cristiana – perché raggiunga la *pienezza della vita cristiana* – ha bisogno di una continua ed intensa partecipazione ai sacramenti, è ovvio che la Gerarchia ha il dovere di organizzarsi – secondo le sue possibilità – in modo tale che al fedele sia facilitata la possibilità di attendere ai sacramenti [...] In ogni caso, l'attuale distinzione fra doveri di giustizia d'amministrare i sacramenti e dovere di carità deve essere superata attraverso la disciplina sacramentale e mantenuta solo nei suoi limiti genuini» (A. DEL PORTILLO, *Laici e fedeli nella Chiesa. Le basi dei loro statuti giuridici*, Milano 1999, 70 e 71).